



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

PARTE PRIMA

NORME DI PROCEDURA

TITOLO I° - GENERALITÀ

ARTICOLO 1

Natura e oggetto del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento Edilizio è applicato a norma degli articoli 33 e 34 della Legge 17.08.1942 n° 1150 e a norma dell'articolo 15 della L.R. n° 56 del 26.06.1980; esso non esclude l'applicazione di diversi Regolamenti d'altri Enti territoriali che non siano in contrasto.

Il presente Regolamento è esteso a tutto il territorio comunale ed ha come oggetto la disciplina di tutte le costruzioni ed il controllo d'ogni attività d'urbanizzazione.

Il Sindaco, avvalendosi dei propri organi amministrativi, tecnici e consultivi, esercita tale disciplina secondo i poteri a lui attribuiti dalle Leggi.

Il presente R.E. fa parte integrante del Piano Regolatore Generale e delle Norme Tecniche d'Esecuzione del P.R.G..

ARTICOLO 2

Ambiti d'intervento

Il R.E., giusto l'articolo 15 punto quattro della L.R. n° 56, disciplina le seguenti materie:

- ❖ Formazione, attribuzione e funzionamento della Commissione Edilizia Comunale;
- ❖ Procedimento per il rilascio delle concessioni;
- ❖ Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni;
- ❖ Compilazione e caratteristiche tecniche degli atti e progetti da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia;
- ❖ Criteri per la determinazione degli indici e parametri delle opere, edifici e spazi interni;
- ❖ Caratteri esterni degli edifici e materiali da costruzione, con riferimento all'ambiente;
- ❖ Norme igieniche sanitarie per le opere, gli edifici e le aree esterne;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- ❖ Regole da osservare nella costruzione per garantire la pubblica incolumità;
- ❖ Vigilanza sull'esecuzione dei lavori;
- ❖ Uso e manutenzione del suolo, delle opere, degli edifici, spazi e servizi pubblici.

Ogni intervento pubblico o privato che avverrà nell'ambito del territorio comunale sarà sottoposto a verifica relativamente alla conformità delle sue destinazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica e edilizia del territorio comunale, è disciplinata dal presente Regolamento Edilizio, oltre che dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalla cartografia e norme di esecuzione degli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 3

Opere soggette a concessione o ad autorizzazione

Chiunque intenda eseguire con qualsiasi metodo costruttivo e tipo di materiale, nel territorio del Comune di Putignano opere edilizie, siano esse costruzioni di nuovi edifici, oppure ampliamenti, modificazioni o demolizioni d'edifici esistenti, oppure intenda introdurre varianti a opere già approvate; ovvero intenda procedere all'esecuzione d'opere di urbanizzazione del terreno, deve richiedere apposita concessione al Sindaco, a norma dell'articolo 31 della legge 17.08.1942 n° 1150, modificato secondo la legge 06.08.1967 n° 765 e la legge n° 10 del 29.01.1977 e presentare all'Amministrazione Comunale il relativo progetto redatto nei modi prescritti dal presente Regolamento.

Il P.R.G. del Comune di Putignano prevede nell'ambito del territorio comunale, alcune aree soggette obbligatoriamente a Piani attuativi (P.A. = P.P. P.L. P.R. P.I.P. ecc.). questi interventi a livello di lottizzazione sono assoggettati alle modalità di presentazione indicate nel seguente articolo 6.

A livello d'interventi singoli sono da considerare soggette ad autorizzazione o concessione, secondo le modalità elencate nell'articolo 7, le seguenti opere che, per distinta procedura amministrativa di presentazione ed esame, sono ripartite in due sezioni:

1^a Sezione: opere soggette a concessione

a) Opere d'urbanizzazione primaria e relativi manufatti in sottosuolo e soprassuolo;

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- b) Nuove costruzioni sia pubbliche che private, prefabbricate e no;
- c) Restaurati e risanamenti conservativi d'organismi complessi e d'edifici singoli;
- d) Ristrutturazione di ambienti urbani e di singoli edifici;
- e) Impianti tecnologici, mobili o fissi, su area pubblica o privata, indipendentemente dalle concessioni rilasciate da altri. Per le opere d'ordinaria e straordinaria manutenzione (2) non occorre concessione; fermo restando l'obbligo di denuncia prescritto dalle disposizioni di legge e dal presente Regolamento
- f) Demolizioni esterne ed interne d'opere esistenti
- g) Aperture di cave;
- h) Modifiche di prospetti esistenti;
- i) Opere cimiteriali.

Per maggiore chiarezza si riporta nella pagina seguente il prospetto riguardante il regime delle autorizzazioni/concessioni secondo le vigenti leggi.

2° Sezione: opere soggette ad autorizzazione

- a) Muri di cinta e cancellate;
- b) Costruzioni, trasformazioni o restauri di vetrine, insegne e mostre;
- c) Modifiche interne di servizi in fabbricati esistenti;
- d) Decorazioni e pitture murale esterna;
- e) Cartelli e affissi pubblicitari;
- f) Insegne commerciali e targhe professionali;
- g) Tende sporgenti su spazi pubblici e privati.

(1) Al riguardo delle lottizzazioni vedasi l'Articolo 32 del presente Regolamento.

(2) Vedi Articolo 7 –TIT.II –L. N. 457 “ definizione degli interventi



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

TITOLO II° - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Articolo 4

Richiesta di concessione

La richiesta d'autorizzazione o concessione per eseguire le opere indicate nell'articolo 3 deve essere redatta su moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale in ogni loro parte.

All'atto della presentazione la domanda e gli allegati di progetto di cui agli articoli 5 e 7 devono essere firmati:

1. Dal richiedente;
2. Dal proprietario dell'immobile qualora si tratti di persona diversa dal richiedente, oppure dal legale rappresentante;
3. Dal progettista.

Successivamente e in ogni modo prima dell'inizio dei lavori, devono essere indicati il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori, che devono firmare gli allegati di progetto.

Tutti i firmatari indicano il luogo di residenza di Putignano o il domicilio quivi eletto.

Il progettista ed il direttore dei lavori dovranno essere:

- a) Ingegnere o Architetto, abilitato all'esercizio professionale, secondo le disposizioni di legge ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale;
- b) Perito Industriale Edile, Geometra, Dottore o Perito Agrario, abilitato all'esercizio professionale, esclusivamente per le opere riconosciute di competenza delle relative disposizioni di legge ed iscritto nel rispettivo Albo Professionale.

L'assuntore dei lavori dovrà essere abilitato secondo le relative disposizioni di legge e firmerà in rappresentanza d'Impresa individuale o Società, iscritta alla Camera di Commercio ed Industria.

Tutti i firmatari sono responsabili per la parte di competenza, per ogni osservanza alle norme di legge e di Regolamento Edilizio ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nelle concessioni.

Le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori, vanno immediatamente denunciati dal richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti alla sottoscrizione degli allegati di cui sopra. I lavori restano sospesi su ordinanza del Sindaco fino a quando non è nominato il direttore dei lavori o l'assuntore.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Articolo 5

Allegati alla richiesta di concessione di Piani Attuativi

L'A.C. di Putignano reputa opportuno anche se non obbligatorio che sia presentato alla Commissione Edilizia un "preprogetto" onde ottenere un parere preventivo ed eventuali indicazioni e suggerimenti. I documenti allegati devono contenere tutti gli elementi descrittivi e di calcolo necessari perché sia verificata la conformità dell'intervento al P.P.A. vigente, alle prescrizioni del P.R.G., S.U.E., alle urbanizzazioni esistenti ed inoltre devono contenere in maniera sommaria indicazioni sul tipo dell'intervento in rapporto all'ambiente (impatto ambientale), le destinazioni d'uso, le soluzioni ipotizzate per le sistemazioni del terreno, le opere di urbanizzazione, gli schemi di allacciamento alle reti tecnologiche ed alla viabilità nonché uno schema di convenzione.

I progetti tecnico-urbanistici dei Piani Attuativi S.U.E., redatti in cinque copie, devono essere composti secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materie. In particolare:

- a) Estratto dello strumento urbanistico generale relativo alla zona in cui è ricompreso lo strumento urbanistico esecutivo;
- b) Estratti originale della mappa catastale con indicazioni delle particelle e delle superfici relative alle aree oggetto dell'intervento; ed elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel piano di esecuzione;
- c) Piano quotato dell'area oggetto dell'intervento in scala 1:500 con curve di livello non superiore a m 1, e profili altimetrici nella stessa scala;
- d) Indicazione delle piantumazioni esistenti;
- e) Planimetria in scala 1:500 estesa per una profondità di metri duecento dall'area oggetto dell'intervento, ove siano indicati i fabbricati esistenti, con le relative altezze e caratteristiche, le attrezzature e opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- f) Planimetria di progetto, quotata, in scala 1:500 ove risultano:
 - le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione principale;
 - le aree e le opere da destinare all'urbanizzazione secondaria;
 - le aree da destinare all'edificazione;
 - la o le sagome di massimo ingombro degli edifici da realizzare;
- g) una tabella dimostrativa del rispetto degli standards urbanistici;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- h) planimetrie ed altimetrie in scala 1:500 degli edifici da realizzare con la relativa destinazione d'uso,
- i) profili longitudinali e sezioni con gli edifici, in scala 1:500;
- j) planimetrie in scala 1:500 ove siano riportati i progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare con la specifica puntualizzazione degli allacciamenti alle reti principali esistenti;
- k) planimetrie dello strumento esecutivo ridotte alla scala delle tavole di P.R.C.;
- l) studi compositi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguati; suddivisione in unità di intervento minimo delle aree edificabili; specificazioni in ordine all'arredo urbano;
- m) norme urbanistico-edilizia per il piano di esecuzioni (vedi N.T.E.),
- n) relazione finanziaria con determinazione dei costi insediativi degli oneri da ripartire tra Comune e privati;
- o) documentazione (studi, ricerche, ecc.) nel caso d'interventi in aree di restauro, dei lavori implicati interesse paesistico, di risanamento conservativo e di ristrutturazione;
- p) relazione tecnico-urbanistica.

Agli S.U.E: devono essere allegati gli schemi delle convenzioni correlati con i modi d'attivazione degli stessi (es. articolo 28 LR. 56/80-articolo 24 LR. 6/79).

Articolo 6

Adempimento ed oneri dei piani Attuativi

A riguardo dei piani attuativi si rimanda alle disposizioni di legge in materia; per quanto attiene più specificamente le lottizzazioni d'aree, si richiama la normativa contenuta nell'articolo 28 della legge 17.8.1967, n.1150, modificata secondo la legge 6.8.1967, n. 765, nonché dell'articolo 27/28 L.R. n. 56 e dell'articolo 15/24 L.R. n. 6.

“.....la concessione comunale è subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda;

1. la concessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere d'urbanizzazione primaria;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

2. la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, così come previste dal progetto di piano, di stretta pertinenza dei nuovi insediamenti (Circolare 00.PP. n. 3210 del 28.10.1967);
3. l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni (articoli 4-5-6-7-8-9-10-11-12, L. N. n. 10 27.1.1977).

Le opere d'urbanizzazione primarie a mente dell'indicato articolo 4 della legge 29.9.1967. sono:

- a) le strade residenziali;
- b) gli spazi di sosta o parcheggio;
- c) la fognatura;
- d) la rete idrica;
- e) la rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e telefonica;
- f) la pubblica illuminazione,
- g) gli spazi di verde attrezzato.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono, a monte dell'articolo 6, Cap. B, della Circolare del Ministero 00.PP. n.3210 del 28.10.1967, le condotte fognanti e d'adduzione idrica, le linee elettriche e telefoniche ed attrezzature varie e di collegamento, ecc.

4. i termini non superiori ai dieci anni entro i quali devono essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti paragrafi,
5. congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e a norma di legge.

Il rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito delle singole aree è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere d'urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone, a presentare entro 180 giorni (1) un Piano Attuativo (Piano di Lottizzazione - Piano di recupero) delle aree stesse.

Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'Ufficio (Piano Particolareggiato).



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

La convenzione, con i relativi allegati grafici, è da trascrivere una volta approvata, nei registri immobiliari, a cura della proprietà, che deve depositare presso il Comune, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'atto, il duplicato della nota di trascrizione; in difetto provvede il Comune a spese della proprietà.

(1) Entro 120 giorni i proprietari devono dichiarare con dichiarazione scritta il loro assenso; in mancanza di lui l'A.C. può procedere alla stesura d'Ufficio.

Articolo 7

Allegati alla richiesta di concessione per opere edilizie singole

Chi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di variazioni d'uso, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di lui, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uomo fissate dal presente Regolamento edilizio, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

Prima dell'esame della richiesta di concessione edilizia da parte della Commissione edilizia, il Servizio d'Igiene Pubblica deve esprimere motivato parere igienico-sanitario.

Per gli insediamenti produttivi ed in genere per i locali da adibire ad uso d'attività lavorative, si deve acquisire anche il parere dei Servizi d'Igiene e Sicurezza del Lavoro.

Per tutti gli aspetti di tutela ambientale va, altresì, acquisito preventivamente il parere dell'organo preposto al controllo.

Per gli edifici ad uso pubblico collettivo, deve essere posta particolare attenzione alla verifica dell'osservanza delle norme contenute nei precedenti commi, nonché delle norme di sicurezza vigenti sulla prevenzione degli incendi e degli infortuni.

I pareri del Servizio d'Igiene Pubblica devono tenere presenti anche le norme contenute nel Regolamento edilizio.

Tutti i progetti devono essere accompagnati da relazioni tecniche, da disegni e da elaborati dai quali deve essere agevolmente possibile verificare i requisiti dell'opera da realizzare.

A norma dell'articolo 45 della legge regionale 19-12-1983, n.24, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione a lottizzare è subordinata alla presentazione della documentazione tecnica relativa allo smaltimento delle acque reflue.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Dell'inizio dei lavori deve essere fatta sollecita comunicazione, oltre che ai competenti servizi tecnici comunali, al Servizio d'Igiene Pubblica e al Servizio d'Igiene e Sicurezza del Lavoro, nonché all'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale.

La domanda di concessione deve essere corredata dai seguenti allegati in duplice copia, di cui una sarà poi considerata parte integrante della concessione edilizia:

- a) estratto dello strumento urbanistico primario e (ove prescritto) secondario relativo all'area entro cui ricade l'intervento;
- b) planimetria catastale in scala 1:1000 relativa alla zona interessata dall'opera realizzata con le consistenze esistenti entro 100 metri di raggio dall'area oggetto dell'intervento;
- c) planimetria in scala 1:500 che indichi l'ubicazione dell'opera da realizzare, i fabbricati esistenti fino alla distanza di almeno 50 metri dai confini dell'area edificabile, le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze delle strade su cui prospetta l'opera da realizzare, le quote altimetriche principali, sia naturali che di progetto, in relazione ad un caposaldo certo;
- d) mappa indicante la piantumazione esistente nell'area oggetto dell'intervento;
- e) piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani del fabbricato con: le relative destinazioni d'uso, i condotti contenuti montanti o discendenti degli impianti tecnologici; impianti igienico-sanitario; pianta 1:100 della copertura;
- f) planimetria in scala 1:200 con allineamento stradale e l'altimetria di tutte le opere di sistemazione esterna;
- g) prospetti di tutti i fronti dell'edificio in scala 1:100 con l'indicazione delle quote principali. Ove la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, i prospetti dovranno essere ampliati fino alla prima campata del fabbricato o dei fabbricati attigui di cui andranno indicati il tipo di finitura di facciata e di colore;
- h) le sezioni nel rapporto 1:100 che manifestano più particolarmente il sistema di costruzione, con l'indicazione della altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento e delle altezze nette dei locali, nonché della altezza totale dell'edificio, misurata in conformità dell'articolo 37 del presente Regolamento;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- i) lo schema delle fognature con l'indicazione dell'allacciamento fognature stradale sulla pianta del piano terreno, completa di tutti gli scarichi. In caso di mancanza della fognatura stradale, l'indicazione di come s'intenda provvedere allo smaltimento degli scarichi;
- j) individuazione degli spazi a parcheggio di cui all'articolo 18 della L. n 765/1978;
- k) schema tecnica ove siano indicate la zonizzazione dell'area oggetto di intervento, superficie del lotto, dati catastali, volumetria e superficie coperta consentita, volumi e superfici di progetto scomposti per ogni livello degli edifici; superficie degli spazi destinati a parcheggio;
- l) relazione tecnica descrittiva delle previsioni del tipo delle strutture portanti, della quantità e tipo dei materiali di rivestimento esterno e dei servizi;
- m) il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale di "impegnativa volumetrica" (totale o parziale) per il vincolo dell'area utilizzata al fine del compito volumetrico, nonché il titolo di proprietà del suolo e/o la dichiarazione che abilita a richiedere la Concessione (articolo 4 L. 10 -28.1.1977);

Prima del rilascio della Concessione deve essere esibito un certificato rilasciato dall'ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari e delle ipoteche, attestante che sul suolo non esistono precedenti vincoli urbanistici e deve essere presentato atto notarile di vincolo volumetrico già trascritto dall'ufficio della Conservatoria e delle ipoteche.

- Per gli interventi di manutenzione ordinaria:

- La domanda che può essere firmata anche dal solo interessato deve contenere la descrizione analitica delle opere che s'intendono effettuare.
- Nel caso di "apertura e/o di porte interne" o di "costruzione (in muratura) di arredi fissi" si devono allegare alla domanda i disegni firmati da un tecnico libero professionista.
- Nel caso di "ripristino di facciate e sostituzione di grondaie pluviali e simili" si deve allegare alla domanda documentazione fotografica a colori dell'esistente (in formato non inferiore 18x24) ed una planimetria in scala 1:2.000 con l'ubicazione dell'edificio.

- Per gli interventi di manutenzione straordinaria, adeguatamente igienico, tecnologico e funzionale, consolidamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- planimetria generale in scala 1:2.000 o 1:1.000 che consenta di individuare la localizzazione dell'intervento;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore , differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;
- documentazione fotografica (nel formato non inferiore 18x24) per gli interventi sulle pareti esterne del fabbricato.

- Per gli interventi di risanamento igienico, restauro e risanamento conservativo

Alla domanda devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:200 o 1:100 che consenta di individuare la localizzazione dell'intervento nel contesto urbano;
- rilievo storico-critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali sovrastrutture comprendenti: piante, prospetti (esterni ed eventualmente interni) e sezioni in scala 1:50 relativi a tutti i piani (anche non abitabili), alle coperture ed ai volumi tecnici, nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.);
- descrizione degli elementi storicamente ed artisticamente significativi, nonché degli spazi interni ed esterni (allegati grafici in scala 1:20);
- documentazione fotografica a colori (nel formato non inferiore 18x24) dello stato di fatto,
- descrizione delle caratteristiche e delle destinazioni d'uso del fabbricato, con eventuali note storico-critico e di topografia sociale;
- progetto di restauro (piante, prospetti e sezioni) in scala 1:50 con i necessari dettagli in scala maggiore;
- stralcio del piano vigente con la localizzazione dell'intervento e tavola di piano urbanistico esecutivo qualora sia prescritto.

Nuove costruzioni d'impianti industriali

Relazione nella quale saranno indicati descrizioni e tipo del sistema di lavorazione, dei macchinari che saranno usati nella lavorazione, il sistema di smaltimento ed i mezzi di depurazione che s'intendono adottare al riguardo degli scarichi liquidi e gassosi e i documenti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge per gli scarichi solidi, liquidi ed aeriformi.

Sistemazione di spazi scoperti.

- a) Una o più planimetrie nel rapporto 1:500 per visualizzare la posizione dello spazio in oggetto nel contesto urbano;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- In caso di risanamento igienico

La documentazione di cui al punto b) è limitata alle piante, ai prospetti ed alle sezioni di tutti i piani; quella di cui al punto c) è limitata alla descrizione della situazione igienica; quella di cui al punto d) può essere esibita in bianco e nero; quella di cui al punto f) deve concernere gli interventi di risanamento previsti.

- Per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento:

I documenti da allegare alla domanda sono quelli di cui al punto tre.

- per gli interventi di conversione d'uso e trasformazione tipologica.

Quando l'intervento richiede l'esecuzione di opere edilizie, esso è assimilato ad un intervento di ristrutturazione e pertanto alla domanda di concessione edilizia deve essere allegata la documentazione richiesta per quest'ultimo tipo d'intervento.

Quando l'intervento non richiede l'esecuzione d'opere edilizie, la domanda d'autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stralcio della tavola di azionamento di cui si chiede la conversione d'uso o tipologia;
- b) planimetria in scala 1:2.000 o 1:1.000 della zona, con l'indicazione dei servizi e delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell'immobile;
- c) pianta di tutti i piani, sezioni espressive del fabbricato e schema degli impianti;
- d) esauriente relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla sua compatibilità con il livello d'infrastrutture della zona;
- e) eventuale documentazione relativa all'osservanza delle norme in materia di scarichi.

Interventi di demolizione.

Alla domanda di concessione deve essere allegata dalla seguente documentazione.

- planimetrie quotate dell'area in scala 1:200;
- stralcio d'insieme della zona circostante, composta da :
- planimetria della zona in scala 1:200 o 1:1.000;
- stralcio del Piano vigente;
- eventuale copia del S.U.E. vigente;
- piante e sezioni del fabbricato in scala 1:100 o 1:200, con indicate in giallo le strutture da demolire;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- documentazione fotografica e rilievo quotato dell'esistente. Per l'eventuale calcolo del volume o della superficie lorda di piano;
- rilievo e descrizione dell'eventuale patrimonio arboreo e naturale dell'area di pertinenza;
- relazione circa le modalità esecutive della demolizione, sottoscritta da Direttore dei Lavori;
- indicazione degli estremi di presentazione dell'eventuale domanda di concessione edilizia per nuove costruzioni sulla medesima area.

Il rilascio della concessione per la demolizione è subordinato al preventivo o contemporaneo rilascio della concessione edilizia per nuova costruzione o per altri interventi da compiere sull'area interessata, salvo che si tratti:

- d'edifici la cui demolizione sia prevista dal Piano vigente o dal S.U.E., oppure sia necessaria per accertare deficienze statiche;
- d'area che, per convenzione da trascrivere, sia destinata in tutto od in parte a spazio od a servizio pubblico.

Il rilascio della concessione è inoltre subordinato:

- alla condizione che il corpo di fabbrica da demolire sia già libero da persone e da cose; nel caso di demolizione parziale dovranno essere salvaguardate la stabilità e l'utilizzazione della residua parte del fabbricato;
- alla disinfestazione del fabbricato;
- alla chiusura degli sgombri di fognatura che rimangono inutilizzati;
- alla sistemazione e recinzione dei terreni che non abbiano utilizzazione immediata;
- alla protezione e conservazione dell'eventuale patrimonio arboreo e naturale.

Interventi per formazione e modifica dei giardini

Alla domanda di concessione edilizia per gli interventi diretti alla realizzazione di giardini debbono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:500 che consente di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed in riferimento alle eventuali presenze di verde nelle zone adiacenti;
- b) planialtimetrie e sezioni in scala 1:200 relative alla costruzione, ai distintivi ed alberatura, con l'indicazione delle essenze che saranno utilizzate o d'altri elementi significativi del progetto;
- c) progetti esecutivi delle eventuali opere minori previste;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

d) relazione tecnico-botanica.

Variante al progetto

Alla domanda di variante deve essere allegata la stessa documentazione presentata per l'intervento cui si riferisce, sulla quale debbono evidenziarsi le modifiche che s'intendono apportare al progetto a suo tempo approvato.

Per i progetti riguardanti opere ed immobili d'interesse storico o di pregio artistico o paesistico, contemplati dalle leggi 1.6.1939, n.1089 e 26.6.1939, n. 1497, la concessione non può essere rilasciata ove non esista il nulla osta al progetto da parte della soprintendenza ai Monumenti per la Puglia. Nell'esecuzione di detti progetti dovranno essere osservate anche le disposizioni speciali contenute in detta Legge Al riguardo degli allegati alla domanda di autorizzazione da presentare in bollo per le opere appartenenti alla II sezione di cui all'articolo tre, si richiede che siano adeguati alle prescrizioni contenute nel presente articolo 7 ai punti a-b-c-d-e-f-g solo per quanto è necessario in relazione alla particolarità dell'opera di cui si richiede l'autorizzazione ed in forma semplificata in rapporto all'importanza dell'opera.

Peraltro a giudizio del Sindaco possono essere richiesti altri eventuali elaborati non elencati ai punti di cui sopra, ma che possono risultare indispensabili alla migliore comprensione del progetto.

TITOLO III - ESAME DEI PROGETTI E COMUNICAZIONE DELL'ESITO

Articolo 8

Composizione ed attribuzioni della Commissione Edilizia

Composizione:

La Commissione Edilizia è composta da membri di diritto e da membri eletti dal Consiglio Comunale. Sono membri di diritto:

- Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- Un consigliere di maggioranza;
- Un consigliere di minoranza;
- Il Coordinatore del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. competente o suo delegato;
- Il Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale; in caso d'assenza per giustificato motivo, un tecnico comunale delegato dallo stesso;
- Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- Il Sovrintendente o un ispettore delegato dalla Sovrintendenza ai monumenti della Regione Puglia.

Sono membri elettivi nominati dal C.C.

- Un Ingegnere ed un Architetto scelti tra una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
- Un procuratore legale o avvocato con specifica competenza in diritto amministrativo, scelto tra una terna proposta dal competente Ordine professionale;
- Un Agronomo designato tra una terna proposta dal competente Ordine professionale;
- Un laureato in ingegneria o architettura, segnalato dai competenti ordini professionali, con documentata formazione e/o esperienza nel settore;
- Un geometra designato tra una terna proposta dal competente Collegio professionale;

Per la validità delle sedute della C.E. è necessaria la maggioranza (50%+1 dei presenti).

Esercita le funzioni di Segretario della C.E. un funzionario del Comune (carriera di concetto) senza diritto di voto.

La C.E. rimane in carica tre anni. I Commissari elettivi decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non motivate.

Attribuzioni

La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

La Commissione Edilizia ha i seguenti compiti:

- a) esaminare ed esprimere su relazione scritta dell'Ufficio Tecnico il proprio parere consultivo sui progetti di opere appartenenti alla prima sezione, di cui all'articolo 3 del titolo I, sulla coloritura e decorazione delle facciate di edifici già esistenti, sull'apposizione di insegne di carattere commerciale o pubblicitario;
- b) ciascun componente della Commissione Edilizia può chiedere autorizzazione per ispezionare le costruzioni e riferire al Sindaco gli eventuali rilievi sulle modalità di ampliamento delle disposizioni regolamentari e sulle conformità delle opere ai progetti approvati.

La commissione, oltre che nei casi previsti dalla legge, dovrà esprimere parere.

- a) sull'interpretazione del "Regolamento Edilizio";
- b) sulle questioni di carattere edilizio concernenti il territorio comunale;
- c) sulle opere ed attività soggette a concessione edilizia o autorizzazione, nonché sulle opere pubbliche, sia in ordine ai profili estetici;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- d) sui piani esecutivi ed attuativi;
- e) su ogni ulteriore opera e/o attività che comporti trasformazioni del territorio:

Nel caso in cui sia stata formata la Commissione urbanistica nelle sue attribuzioni rientreranno le materie di cui ai punti d) ed e).

Nel caso in cui siano state formate più di una Commissione, le questioni relative al punto a) dovranno essere trattate in seduta congiunta.

Articolo 9

Norme funzionali della Commissione Edilizia

Per la validità delle riunioni deve essere prevista la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri sono validamente espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E' prevista la facoltà del Presidente e/o della maggioranza dei presenti di invitare, quando si debbano trattare argomenti che richiedano una competenza specifica, alle riunioni della commissione uno o più esperti senza diritto di voto: i pareri da loro espressi devono essere verbalizzati.

Le domande di concessione con relativi allegati sono trasmesse alla commissione Edilizia per il prescritto parere, previa l'istruttoria della data pratica da parte dell'Ufficio Tecnico. Entro 20 giorni dalla data di presentazione dovranno essere richiesti da parte del succitato Ufficio eventuali elaborati e documenti insufficienti o mancanti o la regolarizzazione di quelli esistenti.

Nel caso che il progetto presenti deficienza di documentazioni o formali, il Sindaco deve invitare il proponente entro 20 giorni dalla presentazione per il completamento e la regolarizzazione, nel quale caso interviene nuova decorrenza dei termini di legge per la notifica delle eccezioni. La Commissione Edilizia si riunisce nella sede Municipale ordinariamente due volte al mese ed in via straordinaria ogni volta che almeno quattro membri elettivi lo richiedano per iscritto o che il Sindaco lo ritenga necessario ed è da Lui convocata mediante invito scritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale quello del Presidente.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

I processi verbali delle adunanze della commissione saranno iscritti in apposito registro e dovranno indicare la motivazione dei pareri dati; dopo l'approvazione della commissione saranno firmati dal Presidente e dal segretario e dai partecipanti.

Quando la commissione debba trattare pratiche nelle quali si trovi comunque interessato qualcuno dei membri, questi se presente, dovrà denunciare tale sua condizione e non potrà assistere all'esame, alla discussione ed all'emissione del parere relativo alla pratica in oggetto.

Nell'esame dei progetti, o nella richiesta di pareri concernenti interventi sul territorio o sul tessuto urbano, deve essere tassativamente seguito l'ordine risultante dalla data del protocollo (appositamente istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale) della relativa "domanda" presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

A tale ordine si potrà derogare (sulla base di motivata richiesta del Sindaco o l'Assessore da Lui delegato) per i progetti relativi ad opere pubbliche o a piani esecutivi od attuativi sia d'iniziativa pubblica sia privata.

Nel caso in cui la Commissione richieda ulteriore istruttoria, una volta acquisiti gli elementi, la pratica sarà esaminata nella prima seduta utile della Commissione.

E' d'obbligo ascoltare il progettista quando questi lo abbia richiesto al momento di presentazione del progetto (in tal caso il progettista dovrà essere convocato negli stessi modi e tempi dei componenti la Commissione).

Articolo 10

Rilascio della Concessione

La Concessione è rilasciata dal Sindaco con atto scritto formale, dopo aver sottoposto il progetto relativo all'esame della Commissione Edilizia.

La concessione deve essere notificata all'interessato. Ugualmente dovrà essere comunicato all'interessato l'eventuale diniego, motivandone le ragioni.

Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della Commissione Edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della Giunta Regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della Commissione Edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del Comune.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Con il rilascio della Concessione, sarà restituita all'interessato una copia dei disegni debitamente vistata, che dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori per tutta la durata degli stessi, a disposizione degli incaricati del Comune per i controlli in corso di esecuzione.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinata alla presentazione del certificato della conservatoria dei registri immobiliari ed delle ipoteche attestate l'avvenuta trascrizione della convenzione fra il richiedente ed il Comune, contenente l'asservimento della superficie di pertinenza alla costruzione e resta, comunque, subordinata al pagamento, da parte del titolare di essa, di una somma corrispondente agli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione relativi agli immobili interessati, secondo le aliquote stabilite dall'Amministrazione Comunale, oppure, qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi l'opportunità, il pagamento della quota corrispondente alle urbanizzazioni primarie, in toto o in parte secondo legge, può essere sostituita dall'impegno dei privati a provvedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria contemporaneamente alla costruzione.

Dell'avvenuto rilascio della Concessione Edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, con la specificazione del titolare e della località nelle quali la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere il termine per l'impegnativa.

Articolo 11

Effetti delle Concessioni

La Concessione per l'esecuzione d'opere edilizie costituisce semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

La concessione non esonera le parti interessate dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la propria responsabilità, sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Articolo 12

Validità della Concessione

Le opere autorizzate con le Concessioni Edilizie devono essere iniziate entro un anno se si tratta di opere appartenenti alla prima sezione di cui all'articolo 3 e definitivamente portate a termine entro tre anni dall'inizio dei lavori; oppure, nel caso di opere appartenenti alla seconda sezione di cui all'articolo 3, devono essere iniziate entro sei mesi dal rilascio dell'Autorizzazione.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Le opere non iniziate e non ultimate entro questi termini, salvo proroga, non potranno essere eseguite se non mediante una nuova richiesta ed una nuova Concessione o Autorizzazione.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione da parte del Sindaco, dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Voltura della Concessione

La voltura della Concessione è ammissibile.

Il frazionamento della Concessione è ammesso: in questo caso tutti gli atti privati intercorsi tra i vecchi ed i nuovi beneficiari delle Concessioni vanno depositati in copia autenticata all'Ufficio Tecnico del Comune.

I termini di validità restano in ogni modo immutati.

Articolo 14

Sospensione, annullamento e revoca della Concessione

La Concessione per l'esecuzione delle opere edilizie può essere sospesa quando risulti che il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata senza essere sostituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, oppure quando non sia stata data comunicazione all'Amministrazione Comunale del cambiamento dell'esecutore dei lavori.

La ripresa dei lavori sarà autorizzata non appena siano stati designati il nuovo direttore dei lavori e/o il nuovo esecutore dei lavori e costoro abbiano provveduto alla firma degli allegati alla Concessione, beninteso sempre nell'ambito dei termini di validità della Concessione stessa.

La Concessione è revocata o annullata:

- quando risultano alterati, sottaciuti o non rispondenti al vero, dati della domanda, della documentazione o del progetto;
- quando il progetto approvato risulti non conforme a norme di legge o di regolamento, o a previsioni urbanistiche, anche se entrate in vigore successivamente al rilascio della Concessione, purché la costruzione non sia stata ancora iniziata.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

TITOLO IV° - ESECUZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE

ARTICOLO 15

Rispondenza delle opere edilizie alle prescrizioni di legge

Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione devono provvedere sotto la personale e solidale rispondenza alle norme vigenti relative alle costruzioni ed in particolare alle prescrizioni degli articoli 3 e 4 della legge 25.11.1962 n. 1684.

Per le strutture in cemento armato devono essere osservate le prescrizioni del R.D. 16.11.1939 n.2229, relative all'accettazione dei legami idraulici ed alle esecuzioni delle opere in conglomerato cementizio e della legge 05.11.1971, n.1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Nell'impiego di strutture prefabbricate e precomprese si dovranno osservare le norme prescritte dalla legge 5.11.1964 n. 1224. Per gli altri materiali da costruzione, si dovranno osservare le norme di accettazione prescritte dal Ministero LL.PP.

ARTICOLO 16

Richiesta e consegna dei punti fissi e verifica del perimetro delle costruzioni

Prima di iniziare qualsiasi costruzione, in proprietario chiede all'Amministrazione Comunale la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici.

Nell'esecuzione dell'opera egli deve attenersi scrupolosamente ai punti fissi di linea e di livello che gli sono comunicati e consegnati dall'Amministrazione Comunale non oltre 15 giorni dalla presentazione della domanda relativa.

Per la consegna dei punti fissi l'edificante deve fornire il personale e gli attrezzi occorrenti e prestarsi a tutte le operazioni che all'uopo gli saranno indicate dagli incaricati municipali.

Di queste operazioni è redatto verbale a sottoscrivere dalle parti interessate.

Per le costruzioni che non confinano con la strada e per quelle che sono eseguite in base ai piani di lottizzazione di cui all'articolo 5, dovrà pure, prima dell'inizio degli scavi, essere indicato sul terreno mediante opportune segnalazioni e picchettature, il perimetro degli edifici, chiedendo



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

all'Amministrazione Comunale verifica della rispondenza sul terreno dell'opera rispetto al progetto edilizio ed al piano di lottizzazione.

E' sempre vietato sconfinare sul suolo pubblico, o destinato a diventare tale, con zoccolature, scalini e sporgenze sopra e sottosuolo, ad eccezione delle costruzioni in confine di strada, appena l'opera abbia raggiunto il livello stradale, il proprietario dovrà darne preavviso all'Amministrazione Comunale per gli opportuni controlli.

ARTICOLO 17

Inizio dei lavori e prescrizioni per i cantieri

Fermo restando quanto disposto nell'articolo 15, i lavori possono avere inizio non appena ottenuta la concessione di costruzione.

Nei cantieri dovranno essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali, i tipi, muniti del visto originale d'approvazione copia dei medesimi, con dichiarazione di conformità agli originali apposta a cura degli Uffici Comunali.

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previ accorgimenti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico possono effettuare solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantiere a lunga durata (lavori stradali e simili), il proprietario o il costruttore deve assicurare ai lavoratori la disponibilità d'idonei servizi igienici secondo le vigenti disposizioni in materia, nonché idonea scorta di acqua potabile.

Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituire con altre all'interno dell'edificio.

Deve essere evitato, ove possibile, l'uso di macchine, che provocano rumori molesti, le attività rumorose, che, in ogni modo, non possono essere svolte prima delle ore sette antimeridiane, devono essere sospese dalle ore tredici e trenta alle ore quindici e trenta nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei centri abitati e nelle zone turistiche.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Idonei sistemi di difesa dall'inquinamento da rumore devono essere attuati nei cantieri posti entro un raggio di trecento metri da ospedali, luoghi di cura, asili, scuole di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 18

Opere e strutture provvisionali per l'esecuzione dei lavori

Nella esecuzione dei lavori previsti dal presente Regolamento, devono essere osservate tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone ed a cose e ad attenuare per quanto possibili, le molestie che i terzi potrebbero risentire dall'esecuzione di dette opere.

La stabilità dello scavo deve essere assicurata in modo da:

- resistere alla spinta del terreno circostante;
- non compromettere la sicurezza di edifici o di impianti esistenti circostanti;
- consentire, salvo specifica concessione la permanenza del traffico stradale.

In caso di sopraelevazione d'edifici la cui parte inferiore rimanga abitata o comunque occupata, si dovrà provvedere alla formazione di qualsiasi specie nei locali sottostanti; dovranno pure essere adottati tutti gli accorgimenti per evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile.

Nelle opere di demolizione ed il caso di distacco di materiali voluminosi e/o pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone od a cose e, in particolare, in caso di scuotimento di terreno con conseguente molestia e danno dei fabbricati limitrofi.

Sulla via pubblica non potranno calarsi materiali di demolizione e, ove ciò fosse indispensabile, i materiali stessi dovranno essere portati o fatti giungere a terra mediante appositi condotti riconosciuti idonei.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, scale, parapetti e simili) dovranno avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le fronti dei ponteggi verso spazi di pubblico transito dovranno essere chiuse con idonee protezioni e provviste di opportuni mezzi di scarico di materiali.

Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento non potranno venire posti in uso se non muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente secondo le norme speciali stabilite dalle Autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edilizi dovrà



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

rispondere alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata, dalle disposizioni di legge, la vigilanza in materia.

Entro il perimetro della zona dei lavori dovranno essere osservate le particolari disposizioni di sicurezza per il lavoro, di cui al D.P. 7.1.1956, n. 169.

Durante le demolizioni si devono adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento in polveri.

I pozzi neri e pozzetti devono essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata di terreni e materiali di rifiuto, provenienti dall'esecuzione o dalla demolizione di opere murarie per un tempo superiore a venti giorni.

Entro il termine di cui al terzo comma, il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico.

Quando però detti materiali siano impregnati d'elementi sudici che li rendono maleodoranti, devono essere sgomberati immediatamente.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed l'ordine.

ARTICOLO 19

Rinvenimento e scoperte

Chiunque compia scoperta di interesse paleontologico, archeologico e storico artistico, è tenuto a farne denuncia alla competente Autorità (Soprintendenza alle antichità) ed al Sindaco, conformemente alle prescrizioni di legge ed in particolare della legge 01.06.1939, n.1089; se i ritrovamenti suddetti avvengono durante il corso di lavori edilizi, si dovranno lasciare intatte le cose ritrovate ed il direttore dei lavori, l'assuntore ed il committente, sono tenuti a fare solidamente segnalazioni al Sindaco e alla Soprintendenza, sospendendo immediatamente i lavori. Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane. Il Sindaco adotterà di conseguenza i provvedimenti che riterrà necessari.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 20

Recinzioni provvisorie

Quando si eseguono costruzioni, ricostruzioni o demolizioni in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, l'assuntore dei lavori dovrà chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con recinzione provvisoria, salvo:

- che si tratti di opere di modesta entità e da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi l'assuntore dei lavori potrà essere autorizzato a porre appariscenti segnali ad avvertimento dei passanti;
- che l'Amministrazione Comunale non possa permettere che venga ingombrata con la recinzione provvisoria alcuna parte del suolo pubblico, risultante questo di soverchio intralcio al pubblico transito; nel qual caso l'assuntore dei lavori dovrà provvedere diversamente secondo le migliori norme della tecnica ed in conformità alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando non sia permessa o sia superflua la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio sul pubblico passaggio dovrà essere costruito ad un'altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di m 4,50 e dovrà avere il piano eseguito in modo da proteggere con sicurezza lo spazio sottostante. In ogni caso dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno tre metri e costruite secondo gli allineamenti e le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando le opere di recinzione comportano l'occupazione temporanea dell'area pubblica, il titolare della concessione edilizia dovrà ottenere la concessione di detta area dall'Amministrazione Comunale.

Se il recinto dovesse racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si lascerà pronto il libero accesso agli addetti a tali servizi al pubblico.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla concessione, il titolare della concessione dovrà presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, la domanda di rinnovo, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione ed ottenere nuova concessione.

Le porte che si praticano nelle recinzioni provvisorie non dovranno aprirsi verso l'esterno e dovranno essere con superficie bianca riflettente per tutta la loro altezza e muniti di un segnale illuminato a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 21

Interruzione dei lavori

Nel caso in cui venga interrotta l'esecuzione di una costruzione, il titolare della concessione edilizia dovrà provvedere all'esecuzione delle opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite. In caso d'inadempienza il Sindaco provvederà a norma dell'Articolo 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale ed a spese dell'interessato; trascorso un mese dall'interruzione delle opere e salvo il caso che questa dipenda da provate cause di forza maggiore, sarà facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente autorizzata.

ARTICOLO 22

Ripristino del suolo pubblico

Compiuti i lavori il titolare della concessione edilizia dovrà riconsegnare completamente sgombra a sue cure e spese, l'area racchiusa dalla recinzione provvisoria o comunque provvisoriamente occupata in modo tale da garantire la sicurezza sia pedonale sia veicolare.

Le opere di ripristino del suolo stradale e dei marciapiedi saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del titolare della concessione.

ARTICOLO 23

Apposizione d'indicatori e di altri dispositivi

E' riservata all'Amministrazione Comunale, per ragione di pubblico interesse la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati alle fronti dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, prospettanti gli spazi pubblici o privati, le indicazioni ed i dispositivi relativi ai servizi pubblici, che non dovranno in nessun modo essere sottratti alla pubblica vista.

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia sovrapposto uno dei dispositivi o indicatori di cui al comma precedente, dovrà darne avviso all'Amministrazione Comunale che prescriverà, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti del caso.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 24

Numero civico dei fabbricati

Il Comune assegnerà ad ogni fabbricato il numero civico e farà apporre a cure e spese del proprietario, l'indicatore del numero assegnato; il numero civico sarà collocato di fianco alla porta di ingresso a destra a chi lo guarda, ad un'altezza variabile da m 2,00 a m 3,00.

Il proprietario riceverà in consegna l'indicatore e sarà obbligato a conservarlo e mantenerlo sempre nel posto ove fu collocato in modo facilmente visibile.

In caso di demolizione dei fabbricati che non dovranno essere ricostruiti, o in caso di soppressione di porte esterne d'accesso, in proprietario dovrà notificare al Comune il numero od i numeri civici che verranno così ad essere aboliti e restituire i corrispondenti indicatori.

ARTICOLO 25

Sistemazione dei marciapiedi

Lungo tutte le proprietà poste in fregio a spazi pubblici comunali, i proprietari saranno tenuti alle spese di prima sistemazione e di definitiva pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le loro rispettive proprietà secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a m 1. Possono costruirsi intercapedini aerate o drenante, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio. Nel caso sia impossibile tal esecuzione, è consentito l'uso di idonea pavimentazione.

TITOLO V° - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

ARTICOLO 26

Controllo sull'esercizio dei lavori.

In conformità all'articolo 32 della legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni, ogni costruzione è soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione dei lavori.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Il controllo è esercitato da funzionari comunali muniti di tessera di riconoscimento, ai quali dovrà essere consentito di entrare liberamente nei cantieri e di esaminare i documenti tecnici necessari per valutare la condotta dei lavori.

I Funzionari incaricati hanno il compito di accertare la rispondenza delle opere alle norme vigenti, al progetto autorizzato ed alle previste modalità esecutive.

In corso dei lavori, in seguito a tempestiva richiesta che il titolare della concessione ha obbligo di presentare per iscritto al Comune, saranno effettuate inoltre le seguenti visite di controllo:

- a) controllo dell'osservanza degli allineamenti e quote: sarà eseguito appena lo spiccato della costruzione abbia raggiunto il livello stradale;
- b) primo controllo dell'osservanza alle norme del presente Regolamento e di quello di igiene: verrà eseguito appena ultimata la copertura del rustico della costruzione per accettare quanto non più controllabile a costruzione finita;
- c) secondo controllo come sopra: sarà eseguito a completamento della costruzione per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di abilità.

Dette visite di controllo verranno effettuate da Funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Ufficio Sanitario previa comunicazione scritta del giorno ed ora del sopralluogo; il titolare della concessione è tenuto ad intervenire o farsi rappresentare; debbono inoltre presenziare il direttore dei lavori ed il costruttore.

E' fatto divieto di procedere ai successivi stadi di lavoro sinché non siano state eseguite le verifiche di cui al secondo comma del presente articolo.

Il Sindaco ordina la sospensione delle opere non autorizzate e/o non conformi al progetto approvato, o comunque non regolamentare ed impone la modifica o la demolizione.

L'ordine di sospensione, demolizione e modifica delle opere sarà eseguito senza pregiudizio della successiva azione penale e delle relative sanzioni, secondo la legislazione nazionale destinata a regolare la materia.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 27

Provvedimenti relativi ai terreni edificabili, agli edifici antigienici e pericolosi per la pubblica incolumità

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di liquami o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo essere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Le abitazioni poste al piano terreno devono essere sollevate dal piano campagna di almeno cm 30, se non sovrastanti piani interrati.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni d'acque superficiali o di sottosuolo.

E' vietato, per le colmate, l'uso di materiali inquinanti.

Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono distare da loro almeno m 3 dal punto più vicino della scarpata ed essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione.

La distanza delle finestre o porte dei locali di soggiorno non dovrà tuttavia essere minore di m 5 dalla scarpata o dal muro di sostegno.

Nel caso d'edifici o di particolari opere edilizie dichiarate antigieniche e nocive dall'Ufficio Sanitario, Sindaco ha la facoltà di intimare al proprietario dello stabile di procedere all'esecuzione delle opere di risanamento giudicate necessarie, fissando il termine di tempo entro il quale dovranno essere iniziati i lavori.

Quando il proprietario non dia corso alle opere nei limiti prescritti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di far eseguire i lavori d'Ufficio, rivalendosi delle spese nei modi previsti ed indicati nel presente Regolamento (vedi articolo 28).

Quando in un edificio si manifestano sintomi di cedimento o crolli, oppure vi si compiono lavori che pregiudicano l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, l'Amministrazione Comunale

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

29

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

potrà ingiungere al proprietario a prendere immediatamente i provvedimenti opportuni per rimuovere lo stato di pericolo e in caso di inadempimento, potrà provvedere ai sensi dell'Articolo 153 del T.U. delle leggi Comunali e Provinciale.

ARTICOLO 28

Sanzioni amministrative

Per le infrazioni alle norme del presente Regolamento (esclude le norme igienico-edilizio), ove non costituiscano reato per effetto di altre disposizioni di legge ed altri Regolamenti Comunali, si applicano le disposizioni degli articoli 106 e seguenti T.U.L.C.P., approvato R.D. 03.03.1934, n. 383, secondo la procedura stabilita dagli articoli 106 e agg. dello stesso T.U..

Per le infrazioni alle norme igienico edilizie di cui alla parte IV, si applicano le penalità stabilite dall'articolo 334 del T.U. leggi sanitarie, approvate con R.D. 27.07.1934 al n.1265.

Per le infrazioni alle norme contemplate dagli articoli 34 e 41 della legge 17.08.1942, n. 1150 si applicano le sanzioni previste da detti articoli e loro successive modificazioni ed integrazioni.

L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al proprietario nel domicilio eletto sulla richiesta di concessione.

Qualora si tratti di lavori iniziati senza concessione o autorizzazione di lavori di costruzione o di lavori proseguiti nonostante la notifica dell'ordinanza di sospensione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 41 della legge 17.8.1942, n.1150 modificata ed integrata dalla legge 6.8.1967, n.765; inoltre il Sindaco, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica della Regione Puglia e dal P.T. della medesima può anche ordinare la demolizione delle opere abusive a spese del contravventore e senza pregiudizio dell'azione penale.

La nota delle spese è resa esecutoria del Predetto, sentito l'interessato ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali previsti dall'articolo 55 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvata con R.D. 3.3.1934, n.383.

Sono fatte salve in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco dell'articolo 153 della L.C.P. 04.02.1915, modificata dal R.D. 30.12.1923, n.2839.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

TITOLO VI° - OCCUPAZIONE DELL'EDIFICIO

ARTICOLO 29

Certificato d'abitabilità e l'uso degli edifici

Il proprietario dell'edificio deve comunicare al Sindaco l'avvenuta ultimazione generale dei lavori, domandando la visita definitiva per il rilascio del "Certificato di abitabilità o di agibilità".

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi in tutto o in parte, oppure adibiti ad uso ed attività diversi da quelli originari, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco che è rilasciata, a richiesta dell'interessato, quando, a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio tecnico comunale circa la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro e dell'organo preposto al controllo in materia di tutela ambientale nell'ambito delle rispettive competenze risulti:

- che i muri siano stati convenientemente prosciugati e non sussistano altre cause d'insalubrità;
- che siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni di carattere igienico-sanitario apposte sulla concessione o autorizzazione;
- che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia interno che esterno;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso previste nel progetto approvato;
- che sia ottemperato alle norme del presente Regolamento e a quanto prescritto dalle normative vigenti in materia.

Detta dichiarazione sarà rilasciata dal Sindaco su conforme parere dell'Ufficio Sanitario, sono quando concorrano le condizioni di legge previste per tale rilascio e risulti contemporaneamente ottemperato anche quanto prescritto dalle disposizioni vigenti per la prevenzione degli incendi e per la vigilanza sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Il titolare della concessione edilizia, nel richiedere al Sindaco il certificato d'abitabilità o agibilità deve allegare l'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Organo competente al controllo. In sede di rilascio del certificato di abitabilità o agibilità deve essere verificata la rispondenza delle opere di



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

smaltimento delle acque reflue realizzate in base alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico e nella concessione edilizia.

Dell'avvenuto rilascio del certificato d'abitabilità o agibilità deve essere data comunicazione all'Organo preposto al controllo.

Nel caso che l'esecuzione delle opere non sia conforme alle disposizioni di legge e regolamento ed al progetto che ha consentito la concessione ed alle eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, oltre ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, può rifiutare il certificato di abitabilità o di agibilità.

Il Sindaco può ordinare lo sgombero dei locali che siano occupati e continuino ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a mente dell'articolo 22 del T.U. delle leggi sanitarie.

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando di presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio stesso, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene Pubblica previa accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e, nel caso di edifici adibiti ad uso lavorativo, dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro.

Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'U.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigenicità.

Il Sindaco, sentito il parere o per richiesta dei competenti Servizi dell'USL (SIP, SISL), può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene.

I motivi di igiene che determinano la situazione di inabitabilità sono, in particolare, i seguenti:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- insufficienti requisiti di superfici e d'altezza secondo le vigenti norme ministeriali e regolamentari;
- mancanza o deficienza d'aeroilluminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- grave stato d'inquinamento per invasione da liquami o da altri agenti nocivi alla salute degli abitanti.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza l'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 30

Obbligo di manutenzione degli edifici

Gli edifici dovranno essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità delle disposizioni vigenti di sicurezza, d'igiene e decoro pubblico.

ARTICOLO 31

Ispezioni

Il Sindaco potrà far eseguire ispezioni dal personale tecnico e sanitario di cui dispone, alle case abitate, per riscontrare se rispondono alle prescrizioni della legge sull'igiene e sanità pubblica e dei Regolamenti Municipali.

PARTE SECONDA

TITOLO I° - *****

di spazio libero, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'articolo 18 della legge 6.8.1967 n.765).

L'autorizzazione all'apertura d'esercizi di una certa importanza, è subordinata al nullaosta della Giunta Regionale, in conformità agli Articolo 26-27-28 della legge 11.6.1971 n.426.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

TITOLO II° - LOTTIZZAZIONE

ARTICOLO 32

Requisiti dei piani di lottizzazione

Nell'ambito del territorio comunale di Putignano sono previste, secondo la planimetria 1:2.000 del territorio comunale, aree all'interno delle zone residenziali ed industriali di espansione, che sono soggette obbligatoriamente a piani di lottizzazione convenzionata.

Le aree di pubblica utilità in maniera e all'interno delle singole lottizzazioni, già individuate in maniera indicativa nelle planimetrie di P.R.G. in scala 1:200 e nelle N.T.E. relative alle varie zone omogenee, vengono qui localizzati e specificate in maniera puntuali.

La lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è autorizzata dal Sindaco in conformità alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 17.08.1942 e successive integrazioni, alle disposizioni del D.I. 2.4.1968 e dell'articolo 25 L.R. 56 nell'ambito delle previsioni del P.R.G..

L'uso e l'assetto del territorio, nell'ambito delle norme prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, è disciplinato dagli strumenti urbanistici in vigore presso il Comune.

Per la verifica del piano regolatore generale e degli altri strumenti urbanistici sotto il profilo igienico-sanitario e della difesa della pubblica salute, il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio e il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro devono esprimere apposito parere prima che gli strumenti stessi siano portati all'esame del Consiglio comunale. Per gli aspetti di tutela ambientale, va altresì, preventivamente acquisito il parere del competente organo di controllo.

Al riguardo delle norme di procedura per presentazioni della domanda di autorizzazione degli allegati necessari e dei relativi adempimenti ed oneri, cfr. gli Articolo 5 e 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 33

Piano Particolareggiato di Inquadramento – PPI

Questo Piano si pone come “livello intermedio” tra le previsioni di P.R.G., riguardanti porzioni importanti del territorio comunale, e gli interventi previsti in esse dalle NTE sia attraverso S.U.E.

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

34

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

che diretti. La funzione del PPI è quella di individuare e definire in via preliminare agli interventi previsti dal P.R.G., le urbanizzazioni primarie, in specie la viabilità principale, e quelle secondarie in specie le attrezzature collettive. Esso viene adottato dal C.C. e costituisce il “documento di riferimento”, ancorché non vincolante per i successivi interventi.

TITOLO III - PARAMETRI DIMENSIONALI E MODALITA' DI MISURA

ARTICOLO 34

Superficie territoriale (St) e densità territoriale (Dt)

La superficie territoriale è costituita da un'area di piano, omogenea per tipo di zona, misurata per intero al lordo di qualsiasi detrazione.

La densità territoriale è data dal rapporto tra numero di abitanti e superficie territoriale.

ARTICOLO 35

Superficie fondiaria (Sf) e indice di fabbricabilità fondiaria (Iff)

La superficie fondiaria è la superficie di un lotto edificabile al netto delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie.

L'indice di fabbricabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria, espressa in metri quadrati.

ARTICOLO 36

Volume degli edifici(V)

Il volume di un edificio è rappresentato dalla somma dei volumi di ciascun piano. Il volume di ogni piano è determinato moltiplicando la superficie di piano (Sp) per la rispettiva altezza (Hp). Il volume dei piani seminterrati è computato per la loro parte emergente. Quando la distanza delle strade supera i limiti previsti nelle singole zone, l'altezza si calcola con riferimento al piano di campagna, all'estradosso del solaio di copertura del locale di abitazione più alto. Viene considerato volume edificabile qualunque parte di volume destinato a residenza, ad ufficio o ad attività produttiva, anche se interrato. Nel calcolo del volume vanno compresi tutti i corpi chiusi anche in aggetto e le parti costruite accessorie anche se distaccate dalla costruzione, mentre i volumi tecnici



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

(come definiti nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.01.1973) ed i porticati con almeno due lati aperti non sono computati. Gli sfondati di facciata chiusi su tre lati non vengono considerati ai fini del volume edificabile quando l'arretramento non sia superiore a m 1,50 indipendentemente dalla larghezza dello sfondato. Le verande aperte su tre lati non costituiscono superficie utile S_u , bensì pertinenza.

ARTICOLO 37

Rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria

Per ogni singola zona del territorio comunale stabilito, a prescindere dal numero piani abitabili, un rapporto tra superficie coperta (proiezione orizzontale di tutte le parti entro terra e fuori terra dell'edificio, comprese quelle in aggetto) delle parti edificate e la superficie fondiaria, rapporto che non può essere superato.

ARTICOLO 38

Altezza dei fabbricati

Le altezze massime degli edifici sono stabilite, per le singole zone, dalle norme di esecuzione del P:R.G. e dalla tabella dei tipi edilizi del R.E..

Altezza massima (Hm):

l'altezza massima dell'edificio è quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora questo manchi, dal livello della strada o della piazza o del terreno circostante, comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio, escluso i volumi tecnici (come definiti nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.01.1973), se la copertura è a terrazzo o a tetto con pendenza sino al 40%, ovvero fino al piano mediano fra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo della copertura a tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza media superiore al 40%.

Altezza delle fronti (Hf):

l'altezza di ciascuna fronte del fabbricato è misurata dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della strada o della piazza o del terreno circostante, comunque sistemato o del piano



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio, escluso i volumi tecnici (come definiti nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31.01.1973).

Altezza lorda dei piani (Hp):

l'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o, in caso di copertura con inclinazione superiore al 40% dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa.

Altezza netta dei locali a piano terra:

l'altezza netta dei locali a piano terra in caso di controsoffittatura realizzata con elementi non continui è quella misurata all'intradosso del solaio. Per ulteriori specificazioni si rimanda alla normativa vigente. Per locali a piano terra destinati ad uffici e negozi è ammessa una altezza pari a m 3,00.

Nel caso di terreni in pendenza:

- a) la pendenza è normale all'asse longitudinale dell'edificio; per altezza si assume l'intersezione del terreno, con l'asse longitudinale dell'edificio;
- b) la pendenza è normale all'asse trasversale dell'edificio: per altezza si assume l'intersezione del terreno, con l'asse trasversale dell'edificio.

Nel caso di fabbricati con prospetti su più fronti a quote diverse, per la determinazione dell'altezza si deve avere riguardo all'altezza di ciascun prospetto; in questo caso, è consentito il risvolto delle facciate con altezza maggiore su quelle contigue di altezza inferiore per uno sviluppo massimo di 12,00 m; oppure il valore medio dell'altezza lungo il perimetro del fabbricato non può superare l'altezza massima prevista per la zona. Le altezze comunque determinate non devono superare il rapporto previsto tra larghezza stradale ed altezza dell'edificio secondo la normativa di zona.

Agli effetti della determinazione per la valutazione dell'altezza degli edifici, si devono considerare due casi particolari per la valutazione dell'altezza consentita in rapporto agli spazi pubblici e precisamente:

- a) costruzioni in arretramento

Nei lotti dove le prescrizioni delle N.T.E. di zona non indichino allineamenti fissi da rispettare, chi costruisce in arretramento dal filo stradale fissi da rispettare, chi costruisce in arretramento dal filo stradale potrà computare al fine della determinazione dell'altezza degli edifici (entro i limiti massimi indicati dal R.E.), la larghezza dello spazio antistante, risultante



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

dalla somma della larghezza dello spazio pubblico più l'arretramento proposto, mentre non potrà tenere in alcun conto l'eventuale arretramento del frontista.

b) edifici prospettanti spazi di diversa larghezza

Gli edifici costruiti all'angolo di due spazi pubblici di larghezza diversa, possono raggiungere l'altezza consentita dello spazio più largo anche sul fronte prospiciente lo spazio più stretto, per un estensione non superiore alla larghezza della strada più stretta e comunque non inferiore a 4,00 m purché a giudizio del Sindaco non siano pregiudicate le condizioni igieniche ed estetiche.

Quando il tratto di una via o di una piazza corrispondente al fronte di un edificio, non sia di larghezza uniforme, si assume come larghezza della via o della piazza, la media delle larghezze del tratto considerato.

ARTICOLO 39

Distanza dai confini (Dc), distanza tra fabbricati (Df), distanza dalla strada (Ds)

- La distanza dai confini è rappresentata dal minimo distacco dal fabbricato dai confini del lotto, esclusi i balconi totalmente aperti.
- La distanza tra edifici è rappresentata dal minimo distacco delle fronti del fabbricato da quelle dei fabbricati contermini, esclusi i balconi totalmente aperti. Le distanze tra fabbricati vanno misurate al vivo dei corpi aggettanti chiusi e devono essere misurate dalla sporgenza di gronda e/o di balconi, quando essa risulti superiore a 1,20 m. Nel caso di fronti obliqui potrà essere assunta la distanza media, purché la stessa non superi la distanza misurata dal punto più stretto è aumentata di un quarto.
- La distanza dalla strada e la minima distanza tra il più vicino ciglio stradale ed il fabbricato esclusi i balconi totalmente aperti.

Le distanze minime dal ciglio della sede stradale pubblica, con esclusione dei marciapiedi che comunque non avranno mai larghezza inferiore a 2,00 m, dai confini con proprietà privata e tra fabbricati sono stabiliti dalle norme contenute nelle N.T.E. del P.R.G. e della tabella dei Tipi Edilizi allegata al R.E. e devono in ogni caso conformi alle disposizioni contenute nell'articolo c del D.I. 02.04.1968.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Le distanze minime previste s'intendono tra pareti finestrate. La costruzione in aderenza è consentita nel caso di preesistente costruzione del vicino sulla linea di confine oppure nel caso di regolare e trascritta convenzione tra i confinanti da allegare alla richiesta di concessione edilizia; nel caso in cui siano costruiti edifici ad una distanza dal confine inferiore a 5,00 m, il nuovo edificio potrà attestarsi a 5,00 m dal confine, qualunque sia la distanza risultante tra i fabbricati.

Le testate cieche dovranno essere opportunamente decorate con motivi architettonici; tutte le facciate principali e secondarie saranno opportunamente rivestite.

ARTICOLO 40

Cortili e chiostrine

L'area dei cortili deve essere superiore alla quinta parte della somma delle superfici dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda, e avere un'apertura minima di 9\10 m verso spazi pubblici.

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso muro e la parete opposta.

La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima, condotta da ciascuna finestra d'ambiente d'abitazione al muro opposto, deve essere di m 10.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

Per i muri di fabbrica in arretrato, rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento stesso.

Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato ai proprietari ed ai conduttori aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del servizio di igiene pubblica previo esperimento degli accertamenti tecnici che si ritengono necessari a mezzo del competente P.M.P., possono essere causa di insalubrità o arrecare pregiudizio alla salute dei cittadini.

Limitatamente ad opere di risanamento do vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di monolocali.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per le operazioni di pulizia e bonifica

Non sono ammessi cortili che abbiano il lato maggiore superiore a tre volte il lato minore.

I cortili di forme irregolari od oblunghe dovranno essere, ai fini del calcolo, scomposti in cortili ognuno dei quali regolamentare a tutti gli effetti.

Per gli edifici di nuova costruzione, i lati dei cortili confinanti con altre proprietà, sia che questi lati non siano fabbricati, che se fabbricati ad altezze minori delle massime di zona, saranno considerati dall'altezza ammessa nella zona, salvo computarne l'effettiva minore altezza esclusivamente quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua "altius non tollendi" legalmente trascritta, o debitamente notificata al Comune; se invece vi sono fabbricati di altezza maggiore della massima consentita nella zona, si valuterà nel campo l'altezza effettiva.

L'area del cortile può appartenere a diverse proprietà:

in questo caso i cortili confinanti possono considerarsi come un cortile unico, quando esista tra i confinanti convenzione di servitù perpetua legalmente trascritta e debitamente notificata al Comune.

In tal caso i muri divisorii di proprietà nei cortili vengono considerati come non esistenti se non superano l'altezza di 3,00 m.

La costruzione di chiostrine è consentita al solo scopo di dare aria e luce a scale, gabinetti e corridoi ed è esclusa ogni altra destinazione. Ogni chiostrina deve avere una superficie libera uguale almeno ad 1/10 della somma delle superfici, con lato minore mai inferiore a 4,00 m ed essere in diretta comunicazione, nella parte inferiore, con spazi liberi mediante apertura pari ad almeno 1/4 della propria superficie, pertanto le chiostrine devono partire da piano terra.

Ogni lato del pozzo-luce e delle chiostrine deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulizia e bonifica.

Nei pozzi-luce e nelle chiostrine non sono ammesse rientranze o sporgenze.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

PARTE TERZA NORME MORFOLOGICHE

TITOLO I° - MORFOLOGIA DELLE EDIFICAZIONI

ARTICOLO 41

Decoro degli edifici e la loro manutenzione

I fabbricati devono avere un aspetto architettonico appropriato al carattere dell'edificio e dell'ambiente in cui sorgono: in particolare tutti i muri di fabbricati nuovi o rifatti, ad eccezione di quelli in pietra, in particolare tutti i muri di fabbricati nuovi o rifatti, ad eccezione di quelli in pietra, in mattoni speciali o in altro rivestimento ammesso dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere intonacati e tinteggiati a regola d'arte.

Il proprietario o i proprietari devono avere cura di mantenere l'edificio in buone condizioni di conservazione, sia per quanto concerne la sicurezza che per quanto riguarda l'aspetto estetico.

A tale scopo il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, ha facoltà di ordinare il restauro delle parti di edificio esposte al pubblico, quando le loro condizioni siano indecorose.

ARTICOLO 42

Aspetto esterno dei fabbricati

I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie privati, devono presentarsi ultimati a regola d'arte, secondo le tecniche proprie dei sistemi costruttivi, dei materiali impiegati, dei tipi di rivestimento adottati.

E' vietato collocare tubazioni esterne per l'acqua sulle facciate verso strada.

ARTICOLO 43

Iscrizioni, insegne, mostre, vetrine

Chi intende porre iscrizioni sui muri o collocarvi insegne, affissi pubblicitari, mostre, vetrine, illuminazioni, deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco presentando relativa domanda corredata dai disegni illustrativi.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

L'autorizzazione non verrà comunque concessa quando tali opere siano giudicate indecorose, o quando la loro applicazione sia prevista in ambienti o edifici di interesse storico-artistico.

ARTICOLO 44

Recinzioni

Lungo gli spazi pubblici (o privati aperti al pubblico) tutti i lotti dovranno essere delimitati, nei tratti liberi da costruzioni, con recinzioni di altezza non superiore a 2,50 m costituite da strutture trasparenti (rete metallica, inferriate, elementi di cemento prefabbricato, doghe in legno, ecc.) a partire da una parte piena, di altezza max di m 0,80, misurata sul piano del marciapiedi adiacente.

Sono ammesse parti cieche in muratura secondo un rapporto massimo del 30% dell'intera superficie della recinzione, uniformemente distribuite.

In prossimità degli incroci stradali o curve cieche, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la visibilità e comunque rispettando un minimo di smusso di ml.3,00 di sviluppo su ogni lato; nella concessione edilizia dovranno essere previste disposizioni particolari, caso per caso.

ARTICOLO 45

Chioschi, distributori, cartelloni e oggetti pubblicitari

La costruzione di chioschi e distributori di ogni specie e la collocazione di cartelloni o oggetti pubblicitari, sono subordinate alla preventiva autorizzazione quando i manufatti previsti possono ostacolare la circolazione o impedire la visibilità, o quando la loro presenza sia giudicata inopportuna, specie in ambienti di interesse storico-artistico.

Lungo le strade provinciali la pubblicità è regolata da apposite norme ed i relativi permessi saranno rilasciati dalla Provincia.

Qualora alcune località venissero dichiarate di interesse paesistico, la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata solo subordinatamente al preventivo nullaosta della Sovrintendenza ai Monumenti competente.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 46

Servitù pubbliche

L'Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, senza alcun compenso per i proprietari, di collocare sui muri esterni degli edifici privati o pubblici, nei modi che giudicherà più convenienti, finali, mensole per conduttore elettriche, targhe toponomastiche, attrezzature segnaletiche, tabelloni per affissioni. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

ARTICOLO 47

Marciapiedi, passi carrabili, porticati

I proprietari degli edifici, dei muri di cinta, di cancelli o cancellate prospicienti luoghi soggetti a pubblico passaggio, hanno l'obbligo di costruire e mantenere in stato soddisfacente i marciapiedi costruiti sulle aree di loro proprietà.

I portici e le gallerie aperte al pubblico passaggio, o in uso al pubblico, anche se imposti dall'Amministrazione Comunale, dovranno comunque essere mantenuti in stato soddisfacente a cura e spese dei singoli proprietari, mentre non verranno conteggiati agli effetti della Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre tutti quei lavori che si rendessero necessari per mantenere il decoro e l'agilità del passaggio.

I proprietari che intendono attraversare i marciapiedi con veicoli per accedere ai propri locali, dovranno richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale e provvedere a loro spese, all'adeguata ripavimentazione del tratto del marciapiede attraversato, secondo le prescrizioni fornite per caso, dall'Amministrazione Comunale.

Per la concessione dell'attraversamento carrabile dei marciapiedi, verrà applicata la tassa di occupazione del suolo pubblico, come previsto dalla tariffa vigente in base al T.U. di finanza locale.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 48

Aperture su spazi pubblici

Tutte le aperture verso strada al piano terreno dovranno essere munite di serramenti che nel movimento di apertura non ingombrino lo spazio pubblico.

ARTICOLO 49

Elementi in oggetto su spazi pubblici

Tutte le sporgenze su spazio pubblico dovuti a strutture, balconi aperti o chiusi, decorazione, infissi, pensiline e simili, non potranno superare le seguenti misure rispetto alla verticale innalzata sul filo stradale.

- da quota 0,00 a quota + 3,75 m 0,15

- da oltre quota + 3,75 m 1,20

La costruzione di balconi chiusi e di balconi aperti che siano chiusi su un fianco o sui fianchi con pareti laterali oltre l'altezza del parapetto, è vietata verso gli spazi pubblici aventi larghezza inferiore a m 8,00 ed è invece ammessa in corrispondenza di spazi pubblici superiori, qualora non abbiano estensione superiore ai $\frac{3}{5}$ dello sviluppo frontale dell'edificio.

ARTICOLO 50

Elementi in oggetto su spazi privati

La costruzione su spazi privati di sporgenza costruita da strutture, balconi aperti o chiusi (bowindows) decorazioni, infissi, pensiline e simili, è subordinata al rilascio di concessione edilizia e dovrà rispondere per edifici già esistenti alle seguenti norme:

1. E' vietata la costruzione di elementi in oggetto.

a) per quegli edifici la cui distanza dal confine di proprietà è minore della metà delle distanze prescritte a norma delle N.T.E. per le singole zone;

b) per gli edifici che si fronteggiano, costruiti su unica proprietà, quando la distanza tra gli stessi non è regolamentare rispetto a quanto prescritto nelle N.T.E. per le singole zone.

1. E' ammessa la costruzione di elementi in oggetto la cui proiezione non superi il limite di m 1,50 rispetto al limite minimo prescritto per l'edificazione:



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- a) per edifici la cui distanza dal confine sia regolamentare a norma delle N.T.E. per le singole zone;
- b) per edifici che si fronteggiano, costruiti su unica proprietà, quando la distanza fra gli stessi sia regolamentare a norma delle N.T.E. per le singole zone.

ARTICOLO 51

Pavimento dei cortili

I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare, basta una superficie pavimentata larga almeno m 1 lungo i muri di fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri.

E' vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche in precario cortili al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.

ARTICOLO 52

Igiene dei passaggi e spazi privati

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

ARTICOLO 53

Verande e balconi

La larghezza relativa al prospetto di verande non deve essere inferiore alla profondità delle stesse. E' vietato procedere alla chiusura con vetrate o altro materiale di verande e balconi, quando sugli stessi si aprono due o più ambienti o servizi.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 54

Misure contro la penetrazione dei ratti

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione, in particolare modo in tutti gli ambienti, locali, aperture, condutture devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti o di altri animali.

ARTICOLO 55

Ringhiere e parapetti

I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati devono avere una altezza minima di m 0,95 e, comunque, la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m 1,20.

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m 1,20. Le ringhiere delle scale devono avere una altezza minima, misurata al centro della pedata, di m 1,00; gli interspazi fra gli elementi costituenti devono avere almeno una delle due dimensioni, inferiore a cm 10,00.

I parapetti dei balconi devono essere non scalabili ed avere una altezza minima di m 1,00.

Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere e delle scale.

ARTICOLO 56

Coperture

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita in modo da avere un adeguato grado di coibenza termica nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi 30-4-1976, n.373, 9\1991, 10\1991 e successive modificazioni ed integrazioni.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 57

Barriere architettoniche

Ai sensi del D.P.R. 24.04.1978, n. 384 (G.U. del 22.07.1978), nei fabbricati pubblici, con particolare riguardo a quelli di carattere collettivo-sociale devono essere attuate le norme intese a facilitare l'accessibilità e la fruizione anche agli handicappati con difficoltà di deambulazione, qualora ne sia previsto l'uso per gli handicappati stessi.

Al fine di ridurre al massimo le barriere architettoniche, tali norme vanno applicate negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione e, nei limiti del possibile, anche in quelli preesistenti, nel caso di interventi edilizi soggetti a concessione del Sindaco allorché ne sia espressamente previsto l'uso per gli handicappati motori.

In particolare devono essere attuate le norme relative agli accessi (parcheggi, percorsi pedonali, scale, rampe, porte, pavimenti, ascensori e locali di servizio).

Deve, inoltre, essere favorita l'abolizione dei dislivelli esistenti al medesimo piano.

TITOLO II – NORME IGIENICO-COSTRUTTIVE

ARTICOLO 58

Norme contro l'inquinamento

In qualsiasi edificio dovranno essere osservate le norme di legge ed i Regolamenti in vigore ed inoltre si dovrà prevedere:

- che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acque compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi;
- che i ricambi di aria siano assicurati da sistemi di ventilazione appositi e permanenti quando le condizioni climatiche obbligano a tenere chiusi i serramenti esterni;
- che non debbano essere possibili l'immissione ed il riflusso negli edifici, dell'aria e dei gas espulsi, né la diffusione nei medesimi di esalazioni e di polveri prodotte all'interno e all'esterno in condizioni di inquinamento atmosferico particolarmente grave;
- a non immettere nell'atmosfera gas maleodoranti, tossici e radioattivi;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- a depurare e rendere innocue le acque di rifiuto per mezzo di impianti di depurazione, la cui efficienza sarà sempre soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale;
- la raccolta/smaltimento dei materiali solidi di rifiuto deve avvenire secondo le modalità che saranno impartite dall'Autorità Comunale a seconda della particolarità del caso.

Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d'uso. Sono fatte salve le norme tecniche previste negli strumenti urbanistici vigenti, sempre che le stesse non siano in contrasto con disposizioni di legge aventi maggiore efficacia formale.

ARTICOLO 59

Superficie ed altezza dei locali

Negli edifici di nuova costruzione l'altezza dei locali sarà la seguente:

- a) Piano terreno: locali di abitazione, altezza netta dal livello del marciapiede all'intradosso del soffitto, non minore di m 3,75.

Altezza netta dei negozi, da pavimento a soffitto, non deve essere minore di m 3,30.

- b) Piani superiori: altezza interna netta non minore di m 2,70.
- c) Ultimo piano: altezza interna netta non minore di m 2,70.
- d) Sottotetto abitabile: sarà ammessa una altezza minima fra pavimento e soffitto di m 2,10 misurata alle pareti verso l'imposta del tetto, purché l'altezza media del locale non sia inferiore a m 2,60.

Sono locali abitabili ad abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini. Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo per operazioni definite:

- a) ingresso;
- b) servizi igienici e bagni;
- c) scale;
- d) corridoi e disimpegni;
- e) magazzini e depositi, ripostigli e cantine;
- f) garages di solo posteggio di automezzi privati;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- g) salette di macchinari ad uso esclusivo delle abitazioni;
- h) lavanderie private, stenditoi e legnaie.

ARTICOLO 60

Caratteristiche dei locali di abitazione privata

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazioni è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Per i locali sottotetto a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m 2,70 con minimo di grondaia di m 2,00.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, di mq 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14 se per due persone.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq 28 e non inferiore a mq 38 se per due persone. Oltre alla porta d'ingresso, l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

I servizi igienici non possono avere accesso diretto dai locali di cui al comma 1 dell'articolo 59 se non attraverso disimpegno, fatta eccezione per i servizi in diretta comunicazione con le camere da letto quando l'alloggio sia dotato di più servizi di cui uno con accesso tramite disimpegno o corridoio.

Ogni appartamento o monocale ad uso abitazione deve comprendere un locale di almeno 9 mq di superficie o uno spazio adibito a cucina. In alloggi di superficie netta inferiore a mq 100, sono consentite cucine di dimensione inferiori, purché abbiano accesso diretto da locali di soggiorno di superficie di almeno mq 14.

La superficie di tali cucine non deve essere inferiore a mq 5,40 con finestratura non inferiore a mq 1.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Sono consentite, inoltre, cucine in nicchia prive di finestra, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mq 14, purché la superficie non sia inferiore a mq 5,40 e la nicchia sia dotata di aspirazione di almeno 200 cm² di sezione libera.

Nel caso di cucina in nicchia, l'illuminazione e la ventilazione naturali devono essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Tutte le cucine e le zone di cottura devono avere il pavimento ed almeno le pareti ove sono le apparecchiature per un'altezza minima di m 2,00 rivestiti con materiale impermeabile e facilmente lavabile.

Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di :W.C., lavabo, bidet.

La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq 4,50 e una finestra che misuri almeno mq 0,60 di luce libera.

Sono ammesse dimensioni inferiori, purché con:

- superficie del pavimento non inferiore a mq 1,20;
- lato minore non inferiore a m 0,90;
- finestra di dimensioni non inferiori a mq 0,60 o idoneo sistema di ventilazione forzata;
- esistenza nell'alloggio di almeno un altro locale di uguali categoria con dimensioni della superficie del pavimento e della finestra regolamentari.

Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, W.C. e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.

Le pareti divisorie delle stanze da bagno e dei locali igienici da altri locali debbono avere spessore non inferiore a m 0,10.

Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, sale e passaggi interni.

Anche l'antilatrina, quando necessaria, deve essere dotata di illuminazione e ventilazione naturale, anche indirette tramite finestra del bagno.

E' permesso il ricorso alla ventilazione artificiale nei casi e nelle condizioni previste dal presente Regolamento alla voce condizionamento dell'aria.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, siano compatibili con il benessere e la salute delle persone ovvero con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Per gli ambienti indicati al comma 2 del precedente articolo 52 deve esserci una finestra di superficie uguali a quella indicata al comma 1 dell'articolo 53 bis completamente apribile, tale da garantire, oltre all'illuminazione ed all'aerazione, anche l'affaccio all'esterno.

I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano il risucchio.

I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino al tetto della casa e indipendentemente dal tubo di caduta delle acque nere.

ARTICOLO 61

Norme igieniche ed impianti

1. I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.
2. I locali di cui al primo comma debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia.
3. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Tutti i locali di abitazione privata debbono avere un'adeguata superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, idonea ad assicurare l'illuminazione.

Deve essere garantita la possibilità di schermare in modo idoneo l'effetto provocato, soprattutto nei mesi estivi, dall'eccesso di calore per l'esposizione diretta ai raggi solari.

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale conforto visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona, nei locali di uso pubblico. I predetti valori possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria.
- b) temperature di 20+ 1°C con umidità relativa di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperature operativa compresa tra 25-27°C con umidità relativa di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei sistemi di filtrazione e disinfezione atti ad assicurare che non vi sia possibilità di trasmissione di malattie attraverso l'impianto di condizionamento;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2,00.

Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m 6,00 se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

L'impianto di condizionamento deve essere dotato di strumentazione di tipo automatico per i controlli di sicurezza e di funzionamento.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianto di riscaldamento al fine di assicurare temperature dell'aria interna comprese tra i 18°C e i 20°C.

La temperatura prescritta deve essere uguale in tutti gli ambienti dell'abitazione e nei servizi, esclusi i ripostigli.

Gli impianti termici di potenzialità superiore alle 100.000 Kcal/h devono essere installati osservando le prescrizioni di cui alla legge 30-4-1976, n.373 e successive modifiche ed integrazioni. E' vietato l'uso di impianti di abbattimento dei fumi funzionanti secondo il ciclo a umido che comporti scarico, anche parziale, delle sostanze derivanti dal processo adottato nelle pubbliche fognature o nei corsi d'acqua.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Il materiale che si raccoglie nei dispositivi di abbattimento o di depurazione dei fumi deve essere periodicamente raccolto, asportato e consegnato per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente per la tipologia del rifiuto, ai servizi di nettezza urbana, separatamente da altri rifiuti e racchiuso in sacchi impermeabili.

All'interno dell'abitazione è vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera per uso sanitario e riscaldamento ambienti.

Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico che, qualora non esistano prescrizioni contenute in norme speciali in relazione alla destinazione d'uso, deve essere realizzato in modo da corrispondere alle regole di buona tecnica documentate da apposita dichiarazione su carta intestata dell'installatore, con relativa dichiarazione di conformità alle stesse disposizioni di buona tecnica cui si è fatto riferimento. Tale dichiarazione deve essere firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale. In Italia le norme C.E.I. (Commissione Elettronica Italiana) sono norme di buona tecnica.

Negli edifici sociali soggetti alle disposizioni del D.P.R. 384/1978 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico debbono essere posti ad una altezza massima di m 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.T., relativo all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le nuove costruzioni, all'atto della richiesta di concessione edilizia, deve essere allegato, unitamente alla documentazione prescritto, lo schema, con relazione tecnica, dell'impianto elettrico firmato da tecnico abilitato secondo le vigenti disposizioni.

Al momento della richiesta di agibilità deve essere presentata la dichiarazione di conformità di cui al precedente comma.

Devono essere comunque rispettate le norme contenute nella legge n.46/91.

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, debbono essere previste all'esterno dell'edificio nicchie per la installazione di bombole di gas. Tali nicchie devono essere ermeticamente chiuse verso l'interno dei locali e protette all'esterno con sportello aerato in alto e in basso.

La tubazione metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetto di arresto manuale, posto in posizioni facilmente accessibile, e protetta, nell'attraversamento delle murate, da apposita guaina.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Per le installazioni di serbatoio e/o di impianti centralizzati di gas valgono le disposizioni contenute nella legge n. 818 del 07.12.1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Ogni tipo di alloggio o di locale, in cui sia previsto il soggiorno, anche momentaneo, di persone deve essere dotato di approvvigionamento idrico con acqua potabile mediante allaccio alla rete pubblica.

La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

Per le abitazioni ricadenti in zone non servite dalla rete pubblica, deve essere comunque garantita la fornitura di acqua potabile con sistemi che abbiano avuto l'approvazione da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio, previo parere del competente P.M.P.

Valgono, comunque, le disposizioni contenute nel Titolo III, capo I del presente Regolamento relative all'approvvigionamento idrico.

E' vietato ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione o a che per essi privare i locali stessi della dotazione di acqua potabile.

ARTICOLO 62

Soppalchi

Nei negozi, nei depositi o magazzini, anche se di case preesistenti, gli impalcati a mezz'aria saranno consentiti solo in quanto si certifichino le seguenti condizioni:

1. Il locale abbia un'altezza minima netta di m 4,40 e sia direttamente aerato ed illuminato in modo regolamentare.
2. Risulti libero per la parte del locale a tutt'altezza, un volume di almeno 40 mc.
3. La proiezione orizzontale del soppalco non superi la metà della superficie del locale.
4. L'altezza netta del soppalco non sia inferiore a m 2,00 e la parte sottostante al soppalco sia libera da pareti divisorie e con altezza minima netta di m 2,30.

I soppalchi nei locali abitabili che non interessano pareti finestrate sono ammessi quando:

- La proiezione orizzontale del soppalco non ecceda 1/3 della superficie del locale;
- L'altezza minima ottenuta non scenda sotto i m 2,20 sia superiormente che inferiormente al soppalco stesso;
- I soppalchi siano aperti e la parte superiore sia munita di balaustra;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- La superficie aeroilluminata del locale sia almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alla superficie superiore e inferiore del soppalco medesimo, nel rapporto di 1/8 con la superficie finestrata.

ARTICOLO 63

Locali seminterrati, sotterranei, cantine, vespai

I locali posti a piano terreno, destinati alla permanenza di persone, dovranno essere cantinati o muniti di vespaio aerato, di altezza non inferiore a cm 40.

Non potrà essere adibito a pernottamento anche nelle case esistenti, alcun locale il cui pavimento si trovi a quota inferiore a quella del marciapiede.

L'uso dei locali seminterrati per esercizi pubblici locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere dell'Ufficio Sanitario, alle seguente condizione:

- Il piano di calpestio deve essere superiore di almeno m 1,00 al livello massimo delle acque del sottosuolo;
- Lo scarico delle acque nere deve essere eseguito in modo da evitare rigurgiti;
- L'altezza minima interna dei locali deve essere di m 3,00, di cui almeno m 1,20 sopra il piano di spiccatto del marciapiede;
- Il pavimento deve essere unito, impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;
- La superficie minima netta illuminante deve essere pari ad 1/8 della superficie del locale, con finestre apertisi su spazi liberi a non meno di m 0,20 – al piano spiccatto del marciapiede.

L'eventuale costruzione ed utilizzazione, per usi speciali, di locali aerati mediante impianto di condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata caso per caso e sempre che l'impianto ed il suo funzionamento siano ritenuti idonei dall'Amministrazione Comunale a garantire condizioni igieniche almeno corrispondenti a quelle regolamentari dei locali aerati con finestre, con riserva di revoca della autorizzazione in caso di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto.

Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

E' vietato l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

ARTICOLO 64

Gabinetti, bagni, docce, locali accessori

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, dovrà essere provvisto di un gabinetto con W.C., lavabo bagno o doccia, opportunamente collocati nell'alloggio; l'accesso al gabinetto dovrà avvenire da disimpegni e mai direttamente da altri locali di abitazione o cucine.

Per i locali destinati a negozi, il numero delle latrine sarà calcolato in ragione di una latrina per ogni esercizio e ogni tre luci.

I dormitori per più persone, i convitti, i collegi, gli alberghi e simili, dovranno avere almeno una latrina ogni 10 persone, separate per uomini e donne.

I gabinetti dovranno avere superficie minima di mq 1,50 e larghezza minima di m 0,90; i W.C. in materiale resistente ed impermeabile, dovranno essere muniti di sifone idraulico e cassetta di lavaggio. Il pavimento e le pareti, queste ultime fino all'altezza di m 1,50, dovranno avere rivestimento in materiale impermeabile, liscio alla superficie, di facile lavatura. Le pareti di separazione da altri locali non dovranno avere spessore inferiore a cm 10.

Le latrine dovranno avere illuminazione ed areazione diretta dall'esterno a mezzo di finestre con superficie apribile minima pari a 1/8 della superficie del pavimento e comunque non inferiore a mq. 0,60.

L'areazione con canna di aspirazione meccanica è consentita negli esercizi pubblici ed anche in abitazioni private dotate di più latrine nella misura di un gabinetto ad areazione meccanica per ogni gabinetto ad areazione naturale diretta.

Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m 10 o superfici non inferiori a mq.20, indipendentemente dalla presenza di interruzione (porte o altro), deve essere assicurato una



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

aerazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni pari a 1/8 della superficie o, alternativamente, una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Articolo 65

Smaltimento dei fumi e dei vapori

Per i sistemi di smaltimento dei fumi e dei vapore si richiamano le disposizioni contenute nei successivi Articolo 164 e 165 del presente Regolamento.

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.

In materia di qualità dell'aria valgono tutte le disposizioni nazionali e regionali aventi finalità di tutela ed, in particolare, l'articolo 104 del D.P.R. 616/77, la legge 13.07.1966, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni, i regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 1391/70 e DD.PP.RR. nn. 322 e 323/1971, la legge n. 437 del 03.06.1971, la legge regionale n. 31 del 16.05.1985, il D.P.R. 203 del 24.05.1988, il D.P.C.M. 240 del 04.06.1988, il D.M. 08.05.1989, il D.P.C.M. 21.07.1989, il D.P.C.M. 12.07.1990, i DD.MM. 20.05.1991 ed il D.P.R. 25.07.1991, il D.P.R. n. 485 del 10.05.1982, la legge n. 818 del 07.12.1984 ed il D.P.R. n. 214 del 28.05.1988 e norme successive.

Per la disciplina autorizzativa e di controllo di tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera, nonché, per quanto attiene alle caratteristiche merceologiche dei combustibili ed al loro impiego, per il riferimento ai valori limite ed ai valori guida per gli inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno e dei relativi metodi di analisi, campionamento e valutazione ed, infine, per i limiti delle emissioni inquinanti ed i relativi metodi di campionamento, analisi e valutazioni, valgono le disposizioni di cui al precedente Articolo 164.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 66

Cappe e camini

I prodotti gassosi della combustione ed i vapori dovranno essere eliminati dai locali mediante cappa e relative canne o altri mezzi di riconosciuta efficacia.

Nelle casi di nuova costruzione e anche nelle case preesistenti, le cappe per i fornelli a gas o altro combustibile dovranno essere solidamente costruite, poste in opera in modo da evitare pericolo di caduta e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto. Per evitare inquinamenti atmosferici, gli impianti centralizzati di riscaldamento dovranno essere dotati di filtro e depuratori della massima efficacia.

Dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni della legge 13.7.1966, n.615 e relativo regolamento 24.10.1967, nonché del D.M. 23.11.1967.

ARTICOLO 67

Gronde, canali di gronda e pluviali

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, del diametro interno non inferiore a cm 8, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Le condotte di cui al primo comma non devono avere né aperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunte dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Nel tratto terminale, per un'altezza minima di m 2,00 dal livello stradale, i pluviali devono essere incassati nel muro, oppure realizzati in ghisa. In caso di rottura verso strada di un tubo pluviali, per cui ne derivi danno ai passanti, in proprietario dello stabili dovrà entro 24 ore porre un provvisorio riparo, a cui seguirà la riparazioni stabile, da eseguirsi con la massima sollecitazione.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 68

Fognature, fosse di depurazione, pozzi neri

In sede di esecuzione di progetto, deve essere richiesta autorizzazioni all'allacciamento con la fognatura comunale (se esiste in luogo) con l'impegno di accettazione delle prescrizioni imposte di accettazione delle prescrizioni imposte dall'Amministrazione Comunale.

In assenza di fognatura pubblica stradale, le acque nere e le acque luride provenienti dall'edificio, dovranno essere convogliate in pozzi neri impermeabili, oppure smaltite con altro sistema, preventivamente da approvare da parte dell'Ufficio Sanitario.

L'interno del pozzo nero deve avere gli angoli arrotondati ed il fondo a sezione curvilinea ad essere intonacato con uno strato di cemento di almeno 1 cm di spessore.

I muri del pozzo nero devono essere distanti almeno m 1,50 da quelli dell'edificio ed almeno m 10,00 in sottofalda da pozzi di acqua chiara.

I pozzi neri devono essere provvisti di condotte dirette di areazione, costituite da materiali non deteriorabile, di diametro non inferiore a cm 10 da prolungarsi fino sopra al tetto, previsto di reticella in materiali non ossidabile, idoneo ad impedire l'uscita degli insetti.

Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che rispondere all'estetica ed al decoro cittadino.

Tutti gli scarichi di acque bianche, anche meteoriche e luride, dovranno essere convogliate nelle rispettive fognature.

I condotti degli scarichi devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d'arte, in ghisa o ferro. I condotti di scarico devono essere muniti di sifone ispezionabile, prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o comunque ai collettori principali.

Non è ammesso l'uso di fosse di chiarificazione e depurazione lungo la rete di fognatura. E' vietata l'immissione di acque nere in rete di tombinatura, salvo interposta fossa di chiarificazione e depurazione. I giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili devono essere previsti di canali per lo smaltimento delle acque, disponibili in modo che non siano dirette contro i muri.

Le condutture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

adeguato al numero delle latrine servite, i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Le coperture di scarico devono essere di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non possono mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

I materiali luridi derivanti dalle latrine non possono essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Tutti gli acquai, i lavandini, bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto, per rendere facili le riparazioni.

Le condutture dei bagni, acquai ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica, tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il competente organo di controllo in materia di tutela ambientale giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune e nel rispetto della normativa dell'Ente gestore.

Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari.

Per le zone non servite da fognatura dinamica, lo smaltimento provvisorio dei liquami provenienti da nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. deve essere realizzato mediante:

- a) vasca tipo Imhoff;
- b) impianto con trattamento biologico. Tali impianti devono avere le caratteristiche funzionali di cui all'articolo 3 del Regolamento regionale 03.11.1989, n. 4.

Per i nuovi insediamenti di civile abitazione di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc, lo smaltimento provvisorio dei liquami deve essere realizzato mediante impianti di raccolta, di trattamento e smaltimento analoghi ai sistemi previsti per le pubbliche fognature.

Si richiamano, comunque, le disposizioni contenute nel Titolo III Capo II del presente Regolamento relative allo smaltimento ed alla tutela dall'inquinamento.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 69

Costruzioni accessorie ed autorimesse private in aderenza ai confini

Per le autorimesse private e per le altre costruzioni accessorie agli edifici, nelle quali sia esclusa la permanenza di persone, è ammessa l'edificazione, in aderenza alle recinzioni, lungo i confini di proprietà.

L'altezza massima di tali costruzioni non può superare il limite di m 2,50.

I volumi di tali costruzioni sono inclusi nel conteggio relativo agli indici di densità edilizia fondiaria delle singole zone; le superfici relative sono contenute nei rapporti massimi tra superficie coperta ed area edificabile delle singole zone.

ARTICOLO 70

Luoghi di raccolta dei rifiuti solidi e canne di caduta

In ogni edificio le immondizie dovranno essere convogliate senza dispersioni, a cura degli abitanti, negli appositi contenitori; nell'eventualità che si adotti l'uso di canne di caduta in appositi sacchi essi devono essere sistemati in vano idoneo al piano di cortile o sotterraneo, di comodo accesso ed illuminato direttamente.

L'accesso al piano sotterraneo dovrà avvenire per mezzo di rampe e non di scale; il vano di deposito dei sacchi dovrà avere una superficie proporzionale al volume dei rifiuti e le sue pareti dovranno essere lisce, impermeabili e con gli spigoli arrotondati. Tale vano dovrà essere munito di esalatori, con diametro minimo di \varnothing 15 cm, prolungato fino al tetto; di presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio del vano stesso; di scarico regolamentare dell'acqua di lavaggio; di portata metallica a perfetta tenuta, con dimensioni minime di m 0,80 x m 2,00.

Le canne di caduta dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) sezione a spigoli arrotondati, con dimensioni minime di cm 25 x 30;
- b) andamento verticale privo di curve o gomiti, superficie interna continua e liscia;
- c) dispositivi di caricamento ai vari piani, atti ad impedire la dispersione delle immondizie al suolo; sistemati esclusivamente sui balconi o spazi interni;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

d) sezione costante prolungata, sopra la copertura e con estremità superiore aperta e munita di torrino, in posizione lontana da finestre di abitazione e da terrazze accessibili.

L'esistenza della canna di caduta esonera dall'obbligo di munire di aeratore il piano di deposito dei sacchi.

ARTICOLO 71

Scale – ascensori – montacarichi

Gli edifici ad uso abitazione dovranno essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità.

Le rampe delle scale dovranno avere larghezza non inferiore a m 1,00 e alzata dei gradini non superiore a m 0,18.

Tutte le scale che servono più di un piano oltre il piano terra, devono essere illuminate e ventilate direttamente mediante finestre.

Eventuali impianti di ascensori e montacarichi dovranno essere realizzati con gli accorgimenti necessari ad impedire trasmissioni di rumori e vibrazioni.

Le gabbie delle scale ed il pozzo degli ascensori dovranno essere realizzati con pareti resistenti al fuoco.

Gli impianti di ascensore e di montacarichi devono essere progettati nel rispetto delle norme per la prevenzione degli incendi, nonché nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Le dimensioni del vano ascensore, in tutti i tipi di edifici, devono comunque essere tali da assicurare sia il rispetto delle suddette norme di prevenzione infortuni sia anche il rispetto della speciale legislazione sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie libera non inferiore a mq 1.

Eccezionalmente potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto con lucernario, la cui apertura di ventilazione sia paria a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno.

Gli infissi delle aperture di ventilazioni debbono essere agevolmente apribili. I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore ad un metro dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m 1,10.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

All'interno della tromba delle scale deve essere lasciata completamente e permanentemente libera a ciascun piano una superficie di mq 0,60 per ogni piano servito, compreso quello terreno. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; può essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

L'illuminazione artificiale dei vani scala deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce non inferiore a 20 Lux. Le pareti dei vani scale debbono essere rivestite con materiale non infiammabile. Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano di altezza non inferiore a m 0,90 e 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m 1,10.

Se il fabbricato non è servito da ascensore, la larghezza di rampa deve essere aumentata di cm 10 ogni due piani serviti oltre i primi due.

Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, tra piani e sottotetti e negli alloggi tipo "duplex", è ammessa una lunghezza di rampa non inferiore a m 0,90.

ARTICOLO 72

Isolamento termico e acustico

Nella costruzione, i materiali impiegati e lo spessore delle murature devono essere tali da garantire un adeguato isolamento termico in tutte le stagioni nel rispetto delle norme di cui al comma successivo.

Per l'isolamento termico dei nuovi edifici e di quelli per i quali la Commissione edilizia abbia accertato la sussistenza delle condizioni tecniche per la loro applicazione, debbono comunque essere osservate le norme previste dalla legge 30.04.1976, n. 373, relativo Regolamento di applicazione (D.P.R. 28.06.1977, n.1052 e D.M. 10.03.1977, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.36 del 06.02.1978 ed eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni), dalle leggi 9 e 10 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbano garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni, rumori da locali di pubblico spettacoli.

Per i limiti massimi ammissibili di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed il quelli esterni devono essere rispettate le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 01.03.1991, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 57 del 08.03.1991, pag.4.

ARTICOLO 73

Protezione dall'umidità

Al fine di impedire che l'umidità salga dalle fondazioni alle soprastanti murature, i muri di fondazione dovranno essere isolati dai muri soprastanti mediante strati impermeabili. I locali seminterrati dovranno avere i muri ed i pavimenti protetti dall'umidità mediante intercapedine e materiali di impermeabilizzazione.

I muri esterni intonacati devono avere alla base una zoccolatura di protezione contro l'umidità del terreno; il perimetro dei fabbricati deve inoltre essere protetto dalle acque meteoriche mediante un marciapiede impermeabile.

Le coperture a terrazza devono avere pendenza non inferiore all'1%, devono essere convenientemente impermeabilizzate ed avere un numero di pluviali muniti di bocchettoni sufficiente ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane.

Sulle superficie interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

Ove si dovesse verificare condizioni di umidità, si deve provvedere alla loro eliminazione a cura e spese del proprietario o di chi ne abbia l'uso ed il possesso.

Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e coperture di piani devono essere adeguatamente impermeabilizzati.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 74

Requisiti relativi alla sicurezza

Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile, non devono costituire pericolo potenziali e attuale di asfissia, di elettroconduzione, di esplosione, di lesioni corporali.

I materiali da costruzione non devono emettere esalazioni tossiche ed asfissianti.

Le superfici vetrate non devono costituire pericolo potenziale e attuali per le persone di ogni età.

I parapetti non devono poter essere superati o attraversati o sfondati per urto accidentale, delle persone di ogni età, e non potranno essere di altezza inferiore a m 1,00.

Gli spazi interni ed esterni degli edifici, destinati alla circolazione orizzontale o verticale, non devono avere sporgenze insidiose, superfici di calpestio sdruciolevoli, illuminazione naturale e artificiale insufficiente.

Le persone e le cose non devono poter subire danni corporali per la caduta di oggetti dagli edifici o per il distacco di parte medesimi.

TITOLO III – NORME SPECIFICHE PER EDIFICI INDUSTRIALI

ARTICOLO 75

Norme edilizie

Le costruzioni industriali, oltre che alle disposizioni contenute al TITOLO II, dovranno uniformarsi alle seguenti particolari norme:

- a) gli ambienti di lavoro devono avere tubature e superfici minime in ragione di 10 mc e 2,5 mq per ogni lavoratore impiegato, comunque dovranno osservare, in caso la norma richieda maggiori superfici o volumi, la vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro; l'altezza minima dei locali per attività lavorative industriali o è fissata in m 3,00; dovranno inoltre avere pavimento a superficie unita impermeabile e lavabile;
- b) avere una sufficiente ventilazione realizzabile anche ad ambiente chiuso;
- c) avere una abbondante illuminazione naturale adeguata al tipo di lavorazione prevista;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- d) possedere locali per refettorio, spogliatoio, ambulatorio, camere di medicazione, in conformità alle prescrizioni di legge e regolamenti di Igiene del lavoro. I suddetti locali dovranno avere i requisiti di abitazione, oltre a quelli previsti dalle citate disposizioni sull'Igiene del lavoro;
- e) essere dotati di latrine separate per uomini e donne in ragione di una latrina e orinatoio ogni 15 operai ed una latrina ogni 15 operai, disposti in locali non comunicanti con quelli di lavoro, ma da questi separati mediante spazi aperti o antilatrine, detti locali, saranno direttamente aerate con finestre aventi una superficie minima di mq. 2,00.

Alla domanda per la concessione di costruzione di edifici industriali, deve essere unita una relazione sulla consistenza e quantità degli scarichi dei rifiuti industriali, nonché sui mezzi di innocuizzazione relativi.

Si richiamano per altro le prescrizioni vigenti di legge ed in particolare le norme generali per l'igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19.3.1956, n.303.

Tutti gli edifici industriali devono inoltre uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

E' sottoposto alla vigilanza sanitaria l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri, ecc., considerando come tali ogni luogo dove si compiano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, ed immagazzinamento di materiali organici ed inorganici e/o uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.

Sono, altresì, oggetto di vigilanza sanitaria:

- gli Istituti di istruzione e formazione professionale che includano nei loro programmi attività a carattere industriali, artigianali, sanitario e commerciale;
- le attività che implicino l'uso continuo e subcontinuo e la esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;
- le attività a domicilio come definite dall'Articolo 1 della legge 877 del 18-12-1973;
- le attività agricole e zootecniche come definite all'Articolo 49 della legge del 19-3-1956 n.303.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 76

Procedure autorizzative: pareri preventivi

Chi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi o ristrutturare e/o ampliare quelli esistenti deve, all'atto della domanda di concessione edilizia, allegare oltre a quella richiesta dall'Ufficio tecnico comunale, la seguente ulteriore documentazione:

- a) planimetria in scala 1:100 specificando le destinazioni l'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, i posti di lavoro, le attrezzature, i locali, l'illuminazione, l'eventuale presenza di fonti di riscaldamento o raffreddamento, ecc.;
- b) relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aeroventilante o refrigerazione ecc.);
- c) relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;
- d) relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;
- e) dichiarazioni sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 T.U.LL.SS. e successive modificazioni;
- f) relazione sulle emissioni in atmosfera;
- g) relazione sugli scarichi e sui sistemi di smaltimento;
- h) relazione sulla produzione di rifiuti, sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;
- i) relazione sulla produzione di rifiuti, sulla loro classificazione e sulle modalità di stoccaggio e conferimento;
- j) per gli insediamenti produttivi ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 48 del D.P.R. 303/56, la ditta deve presentare la "scheda informativa" per la notifica (di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esistenti) al S.S.N. della Regione Puglia (allegato 9) debitamente compilato in ogni sua parte.

La documentazione di cui al primo comma è indispensabile per una corretta valutazione dell'istanza.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Il Comune, ricevuta l'istanza, sottopone la documentazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. territoriale competente, al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro, per il rilascio dei pareri di rispettiva spettanza. Per quanto attiene agli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo.

Il parere conclusivo, corredato da eventuali prescrizioni deve essere allegato alla pratica che, così completata, è inviata al vaglio della Commissione Edilizia per i successivi provvedimenti del Sindaco.

ARTICOLO 77

Procedure autorizzative

Ad ultimazione dei lavori deve essere richiesta dal legale rappresentante dell'Azienda la concessione del permesso di abitabilità/agibilità ed autorizzazione all'uso. A tal fine gli organi tecnici comunali, il Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro in collaborazione con gli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale effettuano, per le rispettive competenze, i necessari sopralluoghi atti alla verifica:

- della conformità progettuale dei locali;
- del rispetto di tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte alla concessione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico sanitario o di altro genere, ivi comprese quelle di sicurezza ed antinfortunistiche;
- del rispetto delle destinazioni l'uso previste nel progetto approvato;
- dell'eventuale presenza di cause o fattori di insalubrità nei confronti dell'ambiente interno ed esterno non emersi in sede di analisi progettuale.

Sulla base delle risultanze di detti sopralluoghi possono essere dettate ulteriori prescrizioni al cui rispetto sarà condizionato il rilascio dell'abitabilità/agibilità e destinazione d'uso.

Le lavorazioni non possono iniziare prima della concessione dell'abitabilità/agibilità e di destinazione d'uso.

Le Unità Produttive, come definite nell'Articolo 86, che ristrutturano la propria attività, che si trasferiscano o si insedino in nuovi locali, devono richiedere al Sindaco l'agibilità e autorizzazione all'uso dell'insediamento, presentando la documentazione di cui all'Articolo 87.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

E' facoltà del Sindaco, analogamente a quanto descritto nell'articolo precedente, concedere l'agibilità e l'autorizzazione all'uso di detti locali previo parere degli organi tecnici comunali, dei Servizi di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'U.S.L. competente territorialmente, nonché degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale.

ARTICOLO 78

Illuminazione

I locali di lavoro devono essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta, salvo deroghe per locali nei quali, per necessità tecniche dell'attività svolta, è necessario un diverso tipo di illuminazione.

La superficie illuminante diretta di luce naturale deve essere di almeno un ottavo della superficie del pavimento del locale.

L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro devono essere idonei allo svolgimento dello specifico compito visivo. Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore a 1/5.

Devono essere assicurati, anche con adeguati mezzi di regolazione, i valori minimi di illuminazione sul posto di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro elettrico di distribuzione separatamente da quello di forza motrice.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino il compito visivo.

Negli stabilimenti e negli ambienti in genere, devono essere installati mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (articolo 31 D.P.R. 547/55).

ARTICOLO 79

Microclima

Nei locali nei quali si svolgono attività lavorative di qualsiasi genere deve essere garantito un ricambio d'aria con mezzi naturali o artificiali secondo le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Le aperture per l'aerazione naturale devono essere equivalenti a 1/8 della superficie del pavimento, riducibile fino a 1/16 se vi è idoneo sistema di condizionamento o di ventilazione.

Nell'ipotesi di emissione di inquinanti all'interno, deve essere installato un idoneo sistema di aspirazione separato dall'eventuale impianto di aerazione artificiale o condizionamento dell'aria. Deve essere garantita, in rapporto all'attività lavorativa svolta, temperatura ed umidità dell'aria compatibili con il benessere termico degli addetti.

Il numero dei ricambi d'aria/ora consigliato varia da un minimo 6-10 per fabbriche in genere e per officine ad un massimo di 20-30 per fonderie, fornaci, forni da pane, lavanderie, sali macchina e caldaie, tintorie e 30-60 per i locali di verniciatura.

ARTICOLO 80

Locali sotterranei o seminterrati

Per i locali sotterranei o seminterrati, si applicano le disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 81

Servizi igienici

Tutti i luoghi di lavoro devono essere forniti di latrine in numero previsto dalle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Le latrine devono essere tamponate a tutta altezza e dotate di antilatrina con lavandino, la loro altezza minima non deve essere inferiore a m 2,40, le pareti ed il pavimento devono essere lavabili ed impermeabili. Va assicurata un'adeguata ventilazione naturale.

In alternativa è ammessa una ventilazione artificiale che assicuri almeno 20 ricambi/ora con mantenimento dell'aspirazione, collegata con l'accensione della luce, per tre minuti successivi all'uscita del servizio.

Le latrine devono essere collegate in modo da evitare percorsi esterni al fabbricato.

Devono essere, altresì, installati:

- lavandini, almeno uno ogni 5 lavoratori occupati in un turno;
- docce, ove prescritte, nella proporzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Detti locali devono comunicare con gli spogliatoi e devono essere muniti di apposito spazio antidoccia utile per il deposito degli indumenti.

Gli spogliatoi devono essere dotati di armadietti personali a doppio scomparto e con finestra e griglia. Le latrine, le docce e gli spogliatoi devono essere separati per sesso.

ARTICOLO 82

Soppalchi

Nei locali adibiti ad attività lavorativa o produttiva i soppalchi sono ammessi se realizzati a regola d'arte con idonei materiali resistenti, osservata, comunque, la vigente normativa in materia di sicurezza e di prevenzione infortuni.

I soppalchi non devono occupare una superficie maggiore della metà della superficie del locale in cui vengono costruiti.

L'altezza, sia nella parte superiore che in quella inferiore del soppalco, non può essere inferiore a m 2.70.

ARTICOLO 83

Barriere architettoniche

Per le barriere architettoniche, ove ed in quanto necessario, devono essere applicate le disposizioni contenute nella legge 09.01.1989, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nei decreti ministeriali contenenti norme tecniche di applicazione.

ARTICOLO 84

Difesa dagli inquinanti

Fermo restando quanto prescritto al terzo comma dell'articolo 92 del presente Regolamento, gli inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori) devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano ed in modo tale da evitare l'esposizione nell'ambiente circostante.

Le lavorazioni rumorose soggiacciono alle disposizioni contenute nel D.L. 277/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quelle previste nel presente Regolamento.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

ARTICOLO 85

Scarichi industriali

Gli insediamenti industriali oltre ad ottemperare alle norme contenute nell'articolo 58 del presente Regolamento (norme contro l'inquinamento), dovranno escludere processi di lavorazione che possano dar luogo ad esalazioni o scarichi che, per quantità e qualità, costituiscano fonte di inquinamento.

ARTICOLO 86

Forni, camini

I forni ed i camini industriali dovranno avere pareti isolate dai muri dell'edificio e condotti per la eliminazione dei prodotti della combustione, conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

I forni per la panificazione dovranno rispondere alle condizioni stabilite nella legge 11.01.1949, n. 857 ed eventuali successive modifiche.

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'arti.890 del C.C. i camini per uso industriale non dovranno mai essere a distanza minore di m 10 dalla pubblica via; essi avranno altezza non minore di m 20,00 e superiore di almeno m 6,00 all'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m 40,00 e convenientemente muniti di adeguati impianti di depurazione.

Sono rigorosamente esclusi gli insediamenti industriali i cui processi di lavorazione possano dar luogo ad esalazioni e scarichi che, per quantità o qualità, costituiscano fonti di inquinamento.

Vanno comunque osservate le prescrizioni della legge 13.7.1966, n.615, regolamento 24.10.1967 e D.M. 23.11.1967.

ARTICOLO 87

Autorimesse

I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme vigenti in materia d'igiene del lavoro, alla legge n.818 del 7.12.11984 e successive modifiche ed integrazioni ed a



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

quanto prescritto dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro nell'ambito delle rispettive competenze.

ARTICOLO 88

Locali accessori delle autorimesse

I locali accessori sotterranei o a livello inferiore comunicanti con l'autorimessa (buche di ispezione, ripostigli) devono essere aerati abbondantemente mediante collegamento con l'impianto di aspirazione forzata o con impianto analogo indipendente.

In ogni autorimessa devono essere installati almeno una latrina realizzate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 89

Lavanderie

Per l'attivazione di lavanderie ad umido od a secco deve essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro che si avvarranno, per gli aspetti di tutela ambientale, della collaborazione degli organi preposti alle relative attività di controllo. L'istanza deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti l'idoneità dei locali e delle attrezzature.

I locali delle lavanderie devono possedere i requisiti fissati dalle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Le lavanderie ad umido devono disporre di ambienti ampi, ben visibili ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m 2. I pavimenti devono essere forniti di scarico a chiusura idraulica.

I raccordi delle pareti e di queste con pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

Un settore apposito e separato deve essere destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle lisciviatrici, degli idroestrattori, degli essiccatori e del reparto di



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

Le lavanderie ad umido devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile. Anche tutti i privati e quelli in servizio di collettività come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza del Servizio di Igiene Pubblica territoriale competente.

Gli ospedali e le case di cura ed istituti debbono in ogni caso provvedere con propri mezzi ad una corretta disinfezione della biancheria infetta. Di norma queste istituzioni provvedono al lavaggio della biancheria con propria lavanderia; nel caso in cui si ricorra a lavanderie esterne, è compito del Direttore Sanitario adottare idonee precauzioni ad evitare contagi infettivi e/o contaminazioni da materiali ionizzanti.

Le lavanderie a secco classificate industrie insalubri di seconda classe devono disporre di locali che, oltre alle caratteristiche di struttura suddetta, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Articolo 101. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.

La ventilazione naturale è assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.

Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

In ogni caso, i locali devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata, con presa d'aria all'esterno e bocca di aspirazione sita in basso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti un volume d'aria pari alla tubature del locale evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini; la canna di ventilazione pertanto dovrà sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice deve essere collocata, in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Duranti il funzionamento della macchina il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sì che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori o di altro solvente usato.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad altra temperatura (bracieri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

E' fatto, inoltre, divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumarie nei laboratori.

Il personale addetto alle lavanderie a secco deve essere sottoposto a cura del proprietario alle visite preventive e periodiche in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria e deve essere sottoposto alla vaccinazione antitifida.

Nelle lavanderie in cui si usano solventi organici di qualunque natura vi devono essere idonei sistemi di captazione e di abbattimento delle emissioni in modo da non arrecare molestie o danno al vicinato.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente, in modo che in contenuto di solvente espulso nell'aria non superi a valle del presidio depurativo 10 ppm.

Per impedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici possono essere adottate soluzioni diverse e alternative (fognatura).

Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- a) il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- b) la pulizia dei filtri deve essere effettuata da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- c) la fanghiglia deve essere raccolta in recipienti, a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate: la ditta dovrà, comunque, documentare con idonee specificazioni i quantitativi di solventi usati e il conferimento dei rifiuti a ditte esterne;
- d) gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio di ogni ciclo.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Nelle lavanderie in cui vi sia produzione di rifiuti classificabili tra gli speciali o tra i tossici e nocivi, gli stessi devono essere stoccati e conferiti a ditte autorizzate e secondo le modalità prescritte dalle leggi vigenti in materia.

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere rivestiti di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letterecchi di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie autorizzate dal Servizio di Igiene Pubblica sul cui territorio si svolge l'attività a prescindere dalla provenienza della clientela.

ARTICOLO 90

Industrie insalubri

Per la classificazione e la tenuta del registro delle industrie insalubri devono essere osservate le disposizioni contenute negli articoli 216 e 217 del T.U. approvato dal R.D. 27.07.1934, n. 1265, nonché nel Regolamento generale sanitario approvato con R.D. del 03.02.1901, n. 45.

Per la classificazione delle industrie insalubri si seguono le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al citato articolo 216 del T.U. delle leggi sanitarie.

ARTICOLO 91

Presidi ospedalieri

Per la costruzione e l'ampliamento dei presidi ospedalieri pubblici e privati vanno osservate le norme contenute nel D.C.G. del 20.07.1939 e successive modifiche ed integrazioni.

Per lo smaltimento dei rifiuti rivenienti dalle strutture ospedaliere di cui al primo comma deve essere osservata la normativa contenuta nel D.P.R. 915/1982 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quella contenuta nelle relative disposizioni regolamentari di carattere attuativo.

Deve essere rispettata la speciale normativa sulle radiazioni ionizzanti e sulla tutela della popolazione riveniente dall'uso e sullo smaltimento di sostanze radioattive.

Dovranno essere, altresì, osservate le speciali disposizioni di legge sull'uso e sullo smaltimento di sostanze radioattive.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Deve essere anche rispettata la normativa sull'impiego dei gas tossici prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami devono essere osservate le norme contenute nella legge 319/76 e relativi regolamenti attuativi.

Per quanto attiene gli ambienti di lavoro devono essere osservate le norme di cui al D.P.R. 303/1956.

Per le attività implicanti la conservazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande devono essere osservate le disposizioni contenute nella legge 283/62 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute nel D.P.R. 327/80.

Devono essere osservate tutte le norme all'uopo previste negli strumenti urbanistici locali e relativi regolamenti nonché tutte le disposizioni attinenti le strutture e le attività ospedaliere contenute nelle leggi statali e regionali.

ARTICOLO 92

Case di cura private

Per le case di cura private devono essere osservate le disposizioni contenute nel D.M. 05.02.1977 e nella legge regionale 30.05.1985, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

Devono essere osservate tutte le disposizioni attinenti le materie contenute nel precedente articolo.

ARTICOLO 93

Ambulatori e poliambulatori

Per gli ambulatori ed i poliambulatori devono essere osservate tutte le prescrizioni d'ordine igienico-sanitario nella Circolare dell'Assessorato Regionali alla Sanità n.24/17624/412/4 del 25-7-1989, D.P.R.303/56 e nel presente Regolamento.

ARTICOLO 94

Servizi di assistenza per le persone anziane

I requisiti igienico-funzionali per gli immobili in cui si svolgono attività di assistenza alle persone anziane, si applicano, osservate le prescrizioni di carattere generale previste dal presente



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Regolamento, le norme contenute nella legge regionale 31.08.1981, n. 49 e nel Regolamento regionale 09.05.1983, n. 1, contenente standards strutturali e organizzativi dei relativi servizi.

Sono anche applicabili, per la classificazione, le istruzioni contenute nella Circolare n. 1667 dell'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali pubblicata sul B.U.R. n. 169 del 06.11.1986 e successive istruzioni.

ARTICOLO 95

Strutture sociosanitarie

Le strutture di assistenza sociale e sociosanitaria ad utilizzazioni diurna, presso le quali non è previsto il pernottamento degli ospiti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) locali ampi, aerati, illuminati e con condizioni micro-climatiche che rispettino le norme igieniche già previste in materia di igiene edilizia dal presente Regolamento e tali da rendere gradevole il soggiorno per gli assistiti ed il personale addetto;
- b) dotazione di arredi e suppellettili funzionali in rapporto alle caratteristiche fisiche e psicofisiche degli assistiti;
- c) locali per l'attesa, il soggiorno, le attività specifiche svolte dagli operatori;
- d) servizi igienici in numero di uno ogni otto frequentatori, distinti per sesso e con un numero minimo di due, oltre a servizi igienici, distinti per sesso, per il personale in numero proporzionale di uno ogni dieci addetti simultaneamente presenti;
- e) nell'ipotesi di somministrazioni di pasti, le cucine, le mense ed i servizi annessi devono essere conformi alle norme del D.P.R. 327/80, alle norme del presente Regolamento in materia, nonché in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 283/62.

Tutte le strutture immobiliari di cui al presente comma, nonché gli accessi ai locali devono essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche e con le norme in materia di sicurezza.

Per le strutture presso le quali è ammesso il pernottamento degli assistiti, oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi, in mancanza di specifica normativa di settore, devono essere osservate le disposizioni contenute nella normativa regionale richiamata nel precedente articolo 105.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Le strutture sociosanitarie di cui ai commi uno e tre devono essere munite di specifica autorizzazioni sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL territoriale competente.

ARTICOLO 96

Ambulatori veterinari

Gli ambulatori veterinari che devono, comunque, rispettare le norme igieniche di carattere generale previste dal precedente articolo 104, devono essere in possesso dei seguenti, ulteriori requisiti:

- a) essere preferibilmente allocati in immobili di tipo unifamiliare;
- b) nell'ipotesi in cui siano allocati in immobili condominiali devono essere situati al piano terra ed avere accesso diretto dalla pubblica strada ed essere riservati esclusivamente all'assistenza di animali di piccola taglia;
- c) deve essere previsto un idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni prodotte dagli animali assistiti e dei ROT;
- d) in ogni caso devono essere adottate idonee misure per garantire la quiete degli abitati circostanti.

Non può essere autorizzato l'esercizio di cliniche veterinarie con degenza degli animali assistiti in certi abitati.

ARTICOLO 97

Farmacie

I locali destinati a farmacia debbono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e pulizia.

Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici. L'altezza degli ambienti di lavoro e di vendita deve essere di m 3 ed è vietato destinare a tale uso locali sotterranei o seminterrati.

Nei locali di vendita, lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo della intera superficie. I soppalchi sono ammessi alle condizioni prescritte dal precedente Articolo 95.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

La farmacia deve disporre di adeguati locali di servizio ed avere costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.

Il tavolo di preparazione deve essere dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.

Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni micro-climatiche favorevoli alla buona conservazione dei farmaci.

Allo stesso fine la farmacia deve essere dotata di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiali.

ARTICOLO 98

Depositi di prodotti farmaceutici

I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici debbono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurare la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.

Detti depositi debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U..

Gli ambienti destinati al personale debbono corrispondere ai requisiti del D.P.R.11-3-1956, n.303, ed alle norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente Regolamento.

ARTICOLO 99

Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici

Per i requisiti igienici dei locali per l'esercizio di vendita dei presidi medico-chirurgici si applica la disciplina prevista ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del precedente articolo 97 del presente Regolamento.

ARTICOLO 100

Strutture di terapia fisica e di riabilitazione



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Per le strutture di terapia fisica e di riabilitazione devono essere osservate le prescrizioni di ordine igienico-sanitario contenute nella Circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità n.24/17624/412/4 del 25.07.1989 e nel D.P.R. 303/56.

ARTICOLO 101

Stabilimenti termali

Per l'esercizio di stabilimenti termali e per cure idropiniche, osservate le vigenti disposizioni di legge in materia mineraria per la ricerca della acque e la determinazione del relativo bacino, si rinvia all'articolo 194 del T.U. delle leggi sanitarie ed alle norme contenute nel Titolo II del R.D. 28.09.1919, n. 1924 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 102

Alberghi e pensioni

Le caratteristiche igienico-edilizio degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili e le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D.24.05.1925, n. 1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di miglorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modificato con D.P.R. 30.12.1970, n. 1437.

Per l'apertura di tali esercizi, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco a norma del D.P.R. 24.07.1977, n. 616, previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

L'autorizzazione sanitaria ha validità biennali per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentire l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolari per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei di riscaldamento.

Quando gli alberghi e gli altri servizi di ospitalità restino chiusi per oltre 3 mesi devono comunque richiedere nuovo sopralluogo igienico e conseguente nuova autorizzazione sanitaria.

Il personale degli alberghi delle pensioni e delle locande non può essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente e, comunque, non anteriore a tre mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

E' fatto, in conseguenza, di divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere personali sprovvisto di detto certificato, che è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio, anche temporaneo, negli esercizi stessi.

Il personale in servizio presso le strutture previste dal presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva e diffusiva, deve essere immediatamente allontanato dal lavoro. Lo stesso personale deve essere immediatamente allontanato dal servizio anche nell'ipotesi che una malattia infettiva o diffusiva venga contratta da persone con esso conviventi.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere il servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 14 del R.D. 24.05.1925, n. 1102 e successive modifiche.

Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il personale addetto sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30.04.1962, n. 283 e dal D.P.R. 327/1980.

Gli alberghi, le pensioni e le locande debbono avere accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via o comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati addetti ad abitazioni private.

Devono essere osservate le disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Per i servizi igienici si applicano le norme previste dal presente Regolamento e, per l'igiene del lavoro, le norme contenute nel DPR 303/56.

ARTICOLO 103

Affittacamere

L'attività di affittacamere deve essere autorizzata dal Sindaco previo parere favorevole vincolante del Servizio di Igiene Pubblica.

Le camere di affitto in ogni caso debbono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.

Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

ARTICOLO 104

Abitazioni collettive

I collegi, convitti ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità a qualsiasi titolo costituite devono disporre di :

- a) dormitori, distinti per sesso, con una superficie letto, riducibili a mq. 5 e mc.15 per strutture destinate a minori di anni 12;
- b) refettori con una superficie di mq.1,20 per ogni utente, riducibili a mq.0,80 per strutture destinate a minori di anni 12;
- c) cucina di superficie non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq.16, dotata di celle frigorifere e dispense;
- d) gruppi di servizi, destinati per sesso, composti di una latrina ogni 6 persone, un lavabo ogni 3 ed una doccia per ogni 6. Le latrine devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno, disimpegnate da un'ampia antilatrina.
- e) locale e guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
- f) lavanderia ,o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- g) locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermiera con un letto ogni 25 utenti, sistemati in camere da non più di 4 letti e dotata di servizi propri e distinti per sesso;
- h) locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione per biancheria e suppellettili.

Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell'edilizia residenziale.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20.05.1928 ed articolo 28 D.P.R. 10.06.1955, n. 854 per la lotta contro le mosche ed altri artropodi vettori.

L'apertura è autorizzata dal Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 105

Dormitori pubblici

I locali destinati a dormitori pubblici notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- a) le pareti rivestite, sino a m 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
- b) i letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq 6 di superficie e mc 18 per posto letto;
- c) un servizio igienico almeno per ogni 6 letti;
- d) un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli individui, dei panni, delle biancherie e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
- e) allacciamento alla rete idrica urbana ed avere un numero di rubinetti con lavandini necessari alla pulizia del corpo, in ragione di un lavandino per ogni 6 ospiti.

Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.

Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a richiedere l'intervento medico per i primi è più urgenti soccorsi.

L'apertura è autorizzata dal Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

ARTICOLO 106

Villaggi turistici

Si definisce villaggio turistico una struttura fissa ove sia possibile il soggiorno ed il pernottamento degli ospiti, l'erogazione e la somministrazione di pasti e bevande, l'esercizio di attività ludiche, sportive e quant'altro possa essere considerato utile a fini ricreativi, l'impiego del tempo libero o per lo svolgimento di attività di interesse sociale.

Si applicano, in materia, le disposizioni contenute nella legge regionale 03.10.1986, n. 33.

L'apertura e la gestione dei villaggi turistici è subordinata, tra l'altro, anche alla richiesta ed al rilascio di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'USL competente per territorio.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo. Detta richiesta deve



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

essere corredata da elaboratori tecnici comprendenti le planimetrie dell'insediamento, i disegni relativi agli impianti e le relazioni tecniche su tutte le attività da svolgersi.

L'autorizzazione di cui al comma 2 è soggetta a rinnovo annuale osservate le modalità per il rilascio in prima istanza.

L'autorizzazione sanitaria di cui al precedente comma 2 deve essere successiva e condizionata al rilascio di eventuali altre autorizzazioni sanitarie con particolare riferimento:

- a) alla normativa sull'approvvigionamento idrico;
- b) alla normativa in materia di smaltimento di liquami di fogna ed autorizzazione agli scarichi;
- c) alla normativa sulla ricettività alberghiera;
- d) alla normativa sugli alimenti e bevande;
- e) alla normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- f) alla normativa antinfortunistica;
- g) alla normativa sui pubblici spettacoli;
- h) alla normativa in materia di barriere architettoniche;
- i) alla normativa sulla balneazione, ove necessario;
- j) all'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento nel caso vengano svolte attività equestri o, comunque, attività che prevedano il soggiorno e la presenza di animali;
- k) all'osservanza di quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

E' fatta, comunque, salva la vigente normativa statale, regionale e locale in materia di altre eventuali attività soggette a rilascio di autorizzazioni specifiche.

I villaggi turistici, in ogni caso, devono essere dotati di:

- a) approvvigionamento idrico potabile di almeno 500 l per persona e per giorno, di cui almeno un terzo potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
- b) sistema di trattamento completo delle acque reflue a norma della legge 319/76 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento;



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

- c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a bassa temperatura degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nella legge 915/82 e di quant'altro previsto al riguardo dal presente Regolamento;
- d) gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza su tutta la superficie del villaggio, con particolare riguardo agli impianti tecnologici;
- e) di infermeria di superficie non inferiore a mq. 16, con medico responsabile ed un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nell'ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 300 unità, oppure nel caso la strutture stessa disti più di Km 10 dal più vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità recettiva superiore all 600 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 300 unità e con distanza inferiore ai 10 Km da un centro abitano previsto di guardia medica è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della USL competente per territorio;
- f) di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività alberghiera, nonché di gruppi di sevizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento

ARTICOLO 107

Campeggi

Per l'apertura e la gestione dei campeggi si osservano le disposizioni contenute nella legge regionale 20.05.1979, n. 35, come modificata ed integrata dalla legge regionale 03.10.1986, n. 29 e nel relativo Regolamento 21.07.1980, n. 1. Si applicano, per la classificazione, le disposizioni contenute nella citata legge regionale 03.10.1986, n. 29, come modificata dall'articolo unico della legge regionale 24.10.1986, n. 33.

Per quanto non previsto dalle disposizioni indicate nel primo comma, si applica la normativa statale, regionale e locale, nonché quanto contenuto nel presente Regolamento.

L'apertura e la gestione dei campeggi e delle strutture agli stessi assimilabili è subordinata, tra l'altro, alla richiesta ed al rilascio di specifica autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco previo

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

86

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.

L'autorizzazione di cui al precedente comma ha carattere stagionale ed è soggetta al rinnovo annuale con le modalità prescritte dal presente articolo.

ARTICOLO 108

Soggiorni di vacanza per minori

I locali e gli immobili da adibire a soggiorno di vacanza per i minori sono soggetti ad autorizzazione sanitaria rilasciata da Sindaco su conforme parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio, al quale compete anche la vigilanza igienico-sanitaria. Per i predetti soggiorni di vacanza per minori, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 104.

Tutte le attività, comprese quelle di ristorazione, sono soggette alla specifica normativa statale, regionale e locale in materia, ivi compresa quella prevista dal presente Regolamento.

Nelle ipotesi d'integrazione di soggetti portatori di handicap devono essere osservate tutte le disposizioni contenute nella speciale normativa, ivi compresa quella relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le attività d'integrazione sociosanitaria dei soggetti portatori di handicap devono essere svolte da personale specializzato d'intesa con i servizi riabilitativi dell'USL competente per territorio.

Deve essere, in ogni caso, assicurata l'assistenza medica, infermieristica e sociale.

ARTICOLO 109

Locali di pubblico spettacolo

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche mezzi meccanici o con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc 4 per persona.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Ogni locale di cui al precedente comma deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare antilatrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.

Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una antilatrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero e chiusura idraulica, corredato di erogatori di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso. Tanto la latrina che l'antilatrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale. Ogni locale deve, in ogni caso, disporre di almeno un servizio igienico accessibile a portatori di handicap secondo le vigenti disposizioni in materia di barriere architettoniche. Ogni locale di ritrovo, o esercizio, o stabilimento, deve essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori ed in numero adeguato alla ricettività del locale.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere tali da garantire una immissione di aria esterna non inferiore a mc 30 per persona per ora.

La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m 2 non deve superare in ogni caso m 0,7 al secondo.

Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere le seguenti condizioni ambientali di benessere:

- d'estate: temperatura interna non inferiore di oltre 7 gradi C rispetto all'esterno, umidità relativa compresa tra il 40-50%;
- d'inverno: temperatura interna tra 18-20 gradi C, umidità relativa compresa tra il 40-60%.

Termometri ed igrometri di controllo devono essere installati in almeno due punti del locale, opportunamente stabiliti.

Nei locali di cui al presente articolo è fatto divieto di fumare e devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "vietato fumare", in numero non inferiore a tre, disposti almeno all'interno del locale in posizione ben visibile ai frequentatori e almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso, salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 11.11.1975, n. 584.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni generali del presente Regolamento e della Circolare 16/51 del Ministero degli Interni, e successive modifiche, nonché tutte le norme di sicurezza, anche costruttive e di arredamento, prescritte dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di protezione civile.

Sono fatte salve le prescrizioni in materia impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e la competenza in materia dei Vigili del Fuoco.

I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e, comunque, mai meno di m 6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i 3/4 del diametro trasversale dello schermo.

I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi.

L'impianto acustico deve essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto della sala senza produrre fenomeno di eco e distorsione tale che la intensità dell'energia sonora al di fuori della sala stessa non rechi incomodo o molestia al vicinato.

Devono porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno o viceversa.

Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati. L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve, inoltre, essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei corridoi e gradini debbono risultare permanentemente accese e devono essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

L'esercizio deve essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine devono essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, deve essere eseguito un adeguato trattamento disinfettante contro gli insetti all'interno della sala, nei locali accessori e nelle pertinenze.

Nelle sale cinematografiche è vietata la vendita e la consumazione di generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 110

Impianti sportivi all'aperto e chiusi

Per la costruzione di impianti sportivi all'aperto e chiusi si applicano le disposizioni previste in materia dalle vigenti leggi statali, regionali e regolamenti sugli impianti stessi, fatte salve le norme sulla sicurezza, nonché la normativa vigente in materia di Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli e quella sulla protezione civile.

Sono fatte salve tutte le norme previste dal presente Regolamento per tutte le attività collaterali all'esercizio degli impianti.

Ogni impianto deve essere dotato di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso, fino a duecento possibili spettatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio per un incremento di duecento altri utenti.

Gli impianti sportivi devono essere muniti di spogliatoi di sufficiente ampiezza in rapporto agli sports praticati in numero di almeno uno per ogni squadra con dimensioni di mq 3 per ogni unità, nonché piastrellati per un'altezza di m 2, muniti di docce e servizi igienici, realizzati secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 109, si applicano, in quanto compatibili con le particolarità costruttive dei singoli impianti, le disposizioni contenute nel D.M. 10.09.1986 (G.U. n. 215 del 16.09.1986).

ARTICOLO 111

Circoli ricreativi e culturali

I circoli ricreativi e culturali devono essere allocati in ambienti che rispettino le norme previste dal Regolamento in materia di igiene abitativa.

Detti circoli devono essere ubicati in locali posti al piano terra o sopraelevato, con accesso diretto dall'esterno. Possono trovare collocazione anche nei piani superiori a condizione che non siano confinanti con locali ad uso uffici o a studi professionali, non debbono essere frequentati durante i normali orari di uso degli stessi.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

I circoli ricreativi e culturali non possono essere tenuti in esercizio in locali interrati e seminterrati. E' obbligatoria una dotazione di servizi igienici adeguata e proporzionale al numero dei frequentatori.

L'apertura di circoli culturali e ricreativi anche privati, in relazione alla loro destinazione d'uso, è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità comunale previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della competente USL.

ARTICOLO 112

Arene estive

L'apertura e la gestione delle arene estive devono soggiacere alla normativa sui pubblici spettacoli. Il piano di calpestio delle arene estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto 1/20, senza asperità e senza avvallamenti che possono costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango.

Sono proibiti i gradini nelle corsie. Scale o gradini di accesso ai locali, ed ai palchi devono corrispondere alle norme di P.S. In particolare i gradini devono essere segnalati con dispositivo illuminante, in modo da renderli visibili tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno 30 cm ed alzata non superiore a 17 cm.

Dette norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per le sale cinematografiche.

Entro il recinto in prossimità dei confini dell'arena, non debbono trovarsi scoli di acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.

Entro l'arena non possono essere depositati materiali o attrezzature non strettamente attinenti all'attività propria del locale.

Per quanto concerne i servizi igienici si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 109, commi 2, 3, 4 del presente Regolamento.

Si applicano le disposizioni contenute nei commi 10, 11, 12, 13, 14, 15 dell'articolo 109 del presente Regolamento.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 113

Palestre e istituti di ginnastica

L'apertura di palestre e di istituti di ginnastica ad uso diverso da quello scolastico è autorizzata dal Sindaco, acquisito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio.

Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono essere dotati di ventilazione diretta assicurata da apertura di superficie non inferiore a 1/8 di quella del pavimento; nel caso in cui non fosse possibile disporre di adeguata ventilazione naturale può, su parere del Servizio di Igiene Pubblica, essere ammessa la ventilazione artificiale dei locali nella misura di almeno 30 mc/aria/persona/ora.

Il parere di cui sopra deve tenere conto in ogni caso delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore, ionizzazione dell'aria, ecc.) e di sicurezza. Si deve, comunque, rispettare un'altezza minima di m 3,50 e deve essere prevista un'uscita di sicurezza oltre l'ingresso principale. Dette strutture non possono essere allocate in ambienti interrati e seminterrati.

Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono disporre di spogliatoi distinti per sesso, di superficie non inferiore a mq 20. Per ciascuno utente presente devono essere disponibili non meno di mq 1 in ogni caso, essere provvisti complessivamente di almeno 2 W.C.; 2 lavabi; 6 docce. Tale dotazione deve essere integrata nella misura di 1 doccia per ulteriori 10 frequentatori oltre i primi 20, 1 W.C. ogni ulteriori 10 frequentatori ed 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori.

Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono assicurare la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato dall'I.S.E.F.. Nel caso si pratica ginnastica correttiva, la stessa deve essere effettuata esclusivamente con la costante presenza di personale munito di specifico diploma professionale e secondo le indicazioni prescritte dal medico curante o specialista.

Qualunque altro intervento effettuato di tipo curativo deve prevedere la presenza di un Direttore medico, nonché di personale professionalmente abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie e delle corrispondenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie (terapisti delle diverse specialità, massofisiochinesiterapisti, massaggiatori, ecc.).



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, nonché quelle previste dalla vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

ARTICOLO 114

Parchi giochi

I parchi giochi, sia pubblici che privati con accesso al pubblico o usati da associazioni di qualsiasi natura, devono essere realizzati in zone lontane da fonti di inquinamento.

Devono essere recintati o, comunque, con accorgimenti tali da evitare l'ingresso di autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi a motore.

Deve essere evitata anche la possibilità che i minori possano facilmente raggiungere all'esterno le vie di traffico.

Devono essere previsti e posti in opera servizi igienici in numero proporzionato al bacino di utenza di riferimento secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio.

L'eventuale gestione di chioschi o locali per la ristorazione e la vendita di alimenti e bevande è subordinata all'osservanza delle prescrizioni in materia del presente Regolamento e della relativa normativa statale e regionale.

Sono, comunque, fatte salve, ove ed in quanto necessarie, le prescrizioni della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.

ARTICOLO 115

Piscine

Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si applicano le norme emanate dal Ministero della Sanità: atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitario concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla G.U. n. 39 del 17.02.1992 S.O. n. 32.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 116

Asili nido

Per la costruzione e la gestione degli asili-nido si applicano le disposizioni contenute nella legge 6-12-1971, n.1044 e nella legge regionale 03.03.1973, n. 6.

Gli asili nido non devono essere ispezionati da un medico del Servizio di Igiene Pubblica e/o da un assistente sanitario dello stesso servizio con frequenza bimestrale.

Tutto il personale deve essere in possesso del libretto di idoneità previsto dall'articolo 14 della legge 283/1962.

E' fatto obbligo al responsabile sanitario e/o alla coordinatrice di comunicare con immediatezza al Servizio di Igiene Pubblica ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva e contagiosa che si verifichi nei bambini ospitati.

ARTICOLO 117

Nurseries

L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL. Per i requisiti igienico-edilizio, di attrezzature, di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alla normativa sugli asili nido e sulle scuole materne, tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata del loro soggiorno, del numero e della qualificazione delle persone addette.

I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono, inoltre, essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

ARTICOLO 118

Scuole pubbliche

La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'aria, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari secondari di primo (medie) e secondo grado sono

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

94

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

fissati dal D.M. 18.12.1975 (norme tecniche aggiornate e relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modificato con D.M. 13.09.1977 (G.U. n. 338 del 13.12.1977) ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della legge 05.08.1975, n. 412 (norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento) si applicano le norme fissate dall'articolo 7 della stessa legge.

Per quanto attiene al servizio di medicina scolastica si applicano le norme in materia previste dal DPR 264/61 e dal DPR 1518/67. Compete al Servizio di Igiene Pubblica la vigilanza igienico-sanitario sulle scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado sia direttamente, sia tramite i servizi di medicina scolastica.

Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

E' obbligatorio provvedere alla disinfezione continua dei servizi igienici, alla disinfestazione periodica almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta le scuole siano usate per usi diversi da quelli istituzionali.

Le operazioni di disinfezione e disinfestazione devono essere effettuate esclusivamente con materiali, sostanze e metodi indicati dal competente Servizio Igiene Pubblica.

ARTICOLO 119

Istituti privati di istruzione

Per gli istituti privati di istruzione di ogni ordine e grado, comprese le autoscuole, i corsi di formazione professionale si applicano i parametri previsti dal presente Regolamento per le scuole pubbliche, facendo, comunque, salve le prescrizioni di cui alla Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 377 del 09.12.1987 (G.U. n. 297 del 21.12.1987), le quali prevedono un rapporto spazio/allievo non inferiore a m 1,20/alunno con riferimento alla superficie netta dell'aula. L'apertura deve essere autorizzata dal Sindaco previo parere favorevole del competente Servizio di Igiene Pubblica, al quali compete anche la vigilanza igienico-sanitario.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

I locali devono essere muniti di agibilità specifica all'uso e devono avere ingressi separati ove allocati in edifici condominiali.

E' fatto divieto di adibire all'uso di cui al presente articolo locali interrato o seminterrati.

ARTICOLO 120

Biblioteche e musei

Le biblioteche ed i musei, sia pubblici che privati, aperti al pubblico o di uso pubblico devono essere allocati in ambienti idonei, con altezza non inferiore a m 3,00, con sufficiente aerazione, sia naturale che integrata con impianti di ventilazione e condizionamento secondo i parametri previsti nel presente Regolamento relativo alla disciplina dell'igiene abitativa.

I locali adibiti a biblioteca e/o museo devono essere, inoltre, illuminati in modo idoneo rispetto alle finalità perseguite e, comunque, non inferiore a 500 lux sul piano di lettura.

I citati locali devono disporre di idonei servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, per il personale addetto e nel rispetto delle disposizioni, in merito, previste nel presente Regolamento.

Gli ambienti di esposizione e di studio devono essere costantemente tenuti in idonee condizioni igieniche per il rispetto del decoro ed in modo da evitare la dispersione di polveri.

Sono fatte salve le norme di sicurezza e di prevenzione incendi, la normativa statale in materia, nonché quanto prescritto al comma 9 del precedente articolo 120.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle pinacoteche e, comunque, a tutti gli immobili adibiti a fini espositivi e culturali.

Devono essere rispettate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 121

Istituti di pena

I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione degli edifici penitenziali e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabiliti dalla legge 26.07.1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà) e del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29.04.1976, n. 431.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei Servizi della USL d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Per le nascite e per i decessi avvenuti nell'istituto il sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'articolo 44 della suddetta legge e dall'articolo 87 del relativo Regolamento.

La profilassi delle malattie veneree negli istituti penitenziari è disciplinata dall'articolo 7 della legge 25.07.1956, n. 837 (riforma della legislazione vigente per la profilassi delle malattie veneree) e del relativo Regolamento, approvato con D.P.R. 27.10.1962, n. 2056.

Per la prevenzione delle malattie infettive e contagiose si applicano le norme in materia contenute nel presente Regolamento integrato dalle disposizioni nazionali e regionali riferite alla prevenzione stessa negli istituti di pena.

ARTICOLO 122

Barbieri e parrucchieri

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con le modalità e procedure prescritte dalla legge 14.02.1963, n. 161, modificata con legge 23.12.1970, n. 1142.

Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

Il Sindaco rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle attività previste dal presente articolo su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territorio, il quale ha l'obbligo di accertare l'idoneità dei locali e delle relative attrezzature sotto il profilo igienico-sanitario (privilegiando quelle monouso).

ARTICOLO 123

Estetisti

L'attività di estetista è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge 04.01.1990, n.1 (G.U. Serie Generale n. 4 del 05.01.1990), nonché dalle norme emanate dalla Regione e dal Comune di cui all'Articolo 5 della legge stessa.

Le attività di cui al primo comma non possono essere praticate in forma itinerante.

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

97

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

L'apertura di un esercizio di estetica è subordinata all'autorizzazione da parte del Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL competente per territori sui requisiti igienici dei locali, sull'idoneità delle attrezzature e suppellettili (preferibilmente monouso) e sull'osservanza delle norme di sicurezza per quanto riguarda l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

E' vietato l'uso di apparecchi elettromedicali di qualsiasi specie non ricompresi nell'allegato alla legge 04.01.1990, n. 1.

Deve essere rispettata la normativa sulla preparazione ed impiego dei cosmetici.

TITOLO IV - NORME SPECIFICHE PER EDIFICI RURALI

ARTICOLO 124

Norme edilizie

Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono a coloro che si dedicano ad attività agricole.

Il terreno destinato alle costruzioni rurali deve essere asciutto e, ove necessario, munito di drenaggio in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito, si trovi almeno a m 1,00 sopra il livello massimo della falda acquifera.

Cortili, aie, orti e giardini, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scoli in modo da evitare impaludamenti in prossimità dei fabbricati. I fabbricati destinati ad abitazione dovranno essere opportunamente distanziati da quelli destinati al ricovero del bestiame e degli animali da cortile.

L'unità minima abitata non potrà avere meno di tre locali, esclusi i servizi.

Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione e al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale, con le modalità previste dal comma successivo.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazioni se si tratta di case rurali bi-funzionali a corpo unico e, ove insistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a m 10 in linea orizzontale.

Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali il genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare un'adeguata impermeabilità alle esalazioni, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori stagionali devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal presente Regolamento per le abitazioni collettive.

Vanno prese tutte le precauzioni per impedire l'ingresso degli animali nelle abitazioni.

I cortili, le aie, gli orti ed i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle abitazioni.

In ogni casa rurale, anche già esistenti, deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

I locali dell'edificio rurali adibiti ad operazioni o attività connesse con l'agricoltura devono essere diversi e separati da quelli di abitazione.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento impermeabile alla pioggia.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori, insetti e rettili. Ove nei locali di cui ai commi precedenti vengano svolte attività lavorative, vi devono essere servizi igienici, spogliatoi e docce in numero proporzionale agli addette secondo la normativa vigente per l'igiene del lavoro.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, oli minerali e carburanti che devono essere sempre custoditi secondo le prescrizioni di cui ai riferimenti legislativi richiamati agli articoli



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

175, 176 e 179 dello schema tipo del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni della Regione Puglia.

Ogni abitazione ed insediamento rurale deve essere dotato di sistema di approvvigionamento di acqua potabile. Ove non sia possibile assicurare il predetto approvvigionamento mediante rete di distribuzione pubblica, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 137, 140, 141, 142, 145 e 146 dello schema tipo del Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica dei Comuni della Regione Puglia.

ARTICOLO 125

Locali di abitazione e locali di deposito

I locali di abitazione potranno avere un'altezza interna, netta minima di m 2,80.

Il pavimento dei locali al piano terreno dovrà essere sopraelevata di almeno cm 45 rispetto al piano di campagna, con sottostante vespaio aerato. Nell'interno delle costruzioni, ogni focolare dovrà essere munito di cappa ed avere un'apposita canna da fumo che si prolunghi sopra i tetti con fumaio alto almeno m 1,00.

Valgono inoltre tutte le altre norme generali prescritte dal presente Regolamento per i locali di abitazione.

I locali di deposito dei prodotti agricoli dovranno essere asciutti, ben aerati, intonacati a civile, con pavimento a superficie unita, resistente, non porosa.

ARTICOLO 126

Animali nel centro abitato

Non è consentita la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazioni esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con i regolamenti condominiali. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato, né rischi per la pubblica salute.

Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

Nei Comuni rurali, nelle civili abitazioni con giardino o cortile di almeno 100 mq può essere consentita la presenza di non più di 10 ovicoli o 10 conigli, previa autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria,



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

nonché del competente organo di controllo in materia di tutela ambientale, che verificheranno quanto segue:

- a) distanza dalle abitazioni confinanti di almeno m 10;
- b) idoneo sistema di allontanamento delle deiezioni organiche;
- c) pulizia e lavaggio del cortile o del giardino e del relativo ricovero degli animali;
- d) mancanza di rischi per l'igiene e la sanità pubblica.

ARTICOLO 127

Abbeveratoi e vasche di lavaggio

Le acque degli abbeveratoi e quelle usate per il lavaggio e rinfrescaggio degli ortaggi devono essere convogliate a sufficiente distanza a valle dei pozzi e possono essere disperse nel sottosuolo tramite pozzi perdenti.

Le suddette attrezzature devono essere circondate da una platea di protezione di cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di recupero in condotti di materiali impermeabile fino ad una distanza di m 25 dal pozzo.

Le acque usate non devono essere inquinate da microrganismi di origine fecale, né da residui di sostanze chimiche, tossiche e nocive.

ARTICOLO 128

Locali per i servizi igienici e pozzi neri

Le abitazioni rurali di nuova costruzione dovranno avere per ogni alloggio, un locale con acqua corrente, un acquaio ed una doccia.

I locali per i servizi igienici dovranno avere una superficie minima di mq 1,50 provvista di finestre verso l'esterno, di luce minima di mq 0,75.

Lo scarico delle acque domestiche anche nelle abitazioni esistenti, dovrà essere fatto con tubazioni impermeabili ed il modo di evitare esalazioni ed infiltrazioni.

Per tutte le modalità di esecuzione degli impianti di distribuzione dell'acqua e dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme degli appositi articoli del presente Regolamento e dei Regolamenti Comunali relativi all'acquedotto ed alle fognature.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Nelle abitazioni e negli edifici rurali si provvede allo smaltimento dei liquami domestici nel rispetto della legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni delle istruzioni ministeriali e del Regolamento regionale n. 4/89.

Gli impianti per lo smaltimento dei liquami devono essere posti a valle ed a distanza di almeno m 10 dai pozzi per l'emungimento di acqua dalla falda freatica, anche ad uso irriguo nonché ad uso irriguo nonché dalle cisterne, dai depositi di acqua e dagli abbeveratoi.

Al riguardo, si applicano, comunque, le norme di cui agli articoli del presente Regolamento relativi allo "smaltimento dei liquami di fogna da insediamenti civili".

ARTICOLO 129

Locali per il ricovero degli animali, per la mungitura e concimaie

La costruzione dei ricoveri per animali è soggette a concessione edilizia da parte del Sindaco che la rilascia, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica per quanto di competenza, sotto il profilo igienico-sanitario, e del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali, nel rispetto delle norme del Vigente Regolamento di Polizia Veterinaria; l'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica acquisire preventivamente il parere del competente organo di controllo che andrà richiesto sia nella fase di rilascio della concessione edilizia che nella fase di attivazione dell'impianto.

L'autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché il numero dei capi svezziati che possono essere ricoverati.

I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canalette di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o la fognatura statico-dinamica.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Devono avere una cubatura interna di almeno mc 30 per ogni capo di grossa taglia o capi equivalenti.

Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.

Per le porcilaie e per le stalle, la superficie finestrata deve essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono garantire un adeguato ricambio di aria.

La ventilazione dell'ambiente va intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm 30 prevedendone una ogni 120 mc di stalla.

L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m 3,50. Le pareti devono presentare uno zoccolo lavabile alto almeno m 2. I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Le porcilaie devono essere collocate ad almeno m 10 dalle abitazioni e dalle pubbliche strade.

In tutti i locali il soffitto dovrà essere costruito in modo da potersi facilmente pulire e comunque, mai in strutture lignee e comunque infiammabili.

Le mangiatoie saranno costruite con materiale facilmente lavabile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente e con cisterne delle acque piovane ; con installazione ai sensi del presente Regolamento.

Il letame prodotto dal bestiame dovrà essere portato ogni giorno nelle apposite concimaie. Per la raccolta del letame e la costruzione ed ubicazione delle concimaie, dovranno essere seguite le prescrizioni del T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1939, n. 12.

I letami dovranno essere costruiti con il fondo e le pareti impermeabili e dovranno essere ubicati a non meno di m 35,00 dalle abitazioni e dai serbatoi di acqua potabile. Per quanto attiene gli interventi ammessi su trulli, masserie, rustici dimessi, vedere le N.T.E. – CAPITOLO VIII – Il territorio extraurbano.

La raccolta, la conservazione, il conferimento, il trasporto, la vendita, l'utilizzo ed il consumo del latte deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni della legge 03.05.1989, n. 169, dei Decreti Ministeriali n. 184 e 185 del 09.05.1991, nonché le istruzioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 03.12.1991 (G.U. serie speciale n. 291 del 12.12.1991).

In ogni allevamento deve essere previsto un locale per la mungiture, separato dalla stalla e dai locali di ricovero degli animali, costruito in materiale impermeabile e lavabile sia sul pavimento che per

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

103

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

un'altezza di m 2 alle pareti, aerato, con protezione contro gli insetti, munito di impianto di acqua potabile e di lavello per il lavaggio delle mani degli addetti, nonché dotato di sistemi idonei per la conservazione del latte qualora questo non venga immediatamente conferito.

Ogni allevamento di animali deve essere munito di concimaia, di dimensione proporzionata al numero dei capi allevati.

La costruzione e la gestione della concimaia devono essere autorizzate dal Sindaco, previo parere obbligatorio e vincolante del Servizio di Igiene Pubblica e degli organi preposti al controllo in materia di tutela ambientale, ai sensi delle norme vigenti e in particolare di quanto contenute nel T.U. delle leggi sanitarie (n. 1265/34), nella legge 319/76, nel D.P.R. n. 915/82 e successive variazioni e integrazioni, e regolamenti attuativi.

La concimaia deve essere collocata ad almeno m 20 dalle abitazioni e realizzata in modo da evitare qualsiasi forma di inquinamento del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente esterno.

TITOLO V - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

ARTICOLO 130

Prescrizioni generali

Ai fini della prevenzione degli incendi, le singole parti degli edifici dovranno essere progettate ed eseguite in conformità alle disposizioni di Legge: L. 406 articolo 2/18-7-80 D.P. 577/ 29-7-82 DL.339/30-11-83 ed inoltre alle norme particolari descritte negli articoli successivi.

ARTICOLO 131

Norme relative alle singole parti degli edifici

a) Scale:

le scale, i passaggi alle scale e le gabbie delle scale dovranno essere costruite con materiale resistente al fuoco; i gradini ed i pianerottoli in lastre di marmo dovranno essere sostenuti da convenienti armature.

Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con spazi liberi; se questa comunicazione è munita di porta, questa dovrà aprirsi verso l'esterno.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Gli edifici multipiani dovranno essere provvisti di almeno due scale continue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate una dall'altra, quando l'area coperta sia superiore a 400 mq e fino a 600 mq.

Se l'area coperta è superiore al limite di 600 mq dovrà essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione all'eccedenza e cioè una scala in più ogni 350 mq o frazione, ammettendosi di poter ritenere come trascurabile un residuo non superiore ai 150 mq negli edifici con più di un piano fuori terra; ogni scala dovrà essere larga non meno di m 1,00.

b) Ascensori:

il pozzo degli ascensori dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte non infiammabili.

c) Strutture metalliche portanti:

le strutture metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, ecc.) negli edifici destinati ad uso abitazione, uffici o deposito di materiale combustibile, dovranno essere rivestite con materiale resistente al fuoco e coibente, dello spessore di almeno 3 cm.

ARTICOLO 132

Conduttore elettriche e per gas

Per l'esecuzione di impianti di condutture elettriche si dovranno seguire le norme di legge e di Regolamenti vigenti e dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni dettate dalla tecnica ed a regola d'arte, in modo da evitare pericoli di incendio. Nel caso in cui vengano utilizzate bombole a gas liquido, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alla circolare 14.04.1967, n. 78 del Ministero dell'Interno e quelle relative alla legge 13.07.1968, n. 615 e successivi regolamenti 20.12.1967, n. 1288, D.M. 23.04.1967 e C.M. 28.05.1968, n. 40.

ARTICOLO 133

Condotti di fumo - caldaie a vapore - locali per forni

Dovranno essere seguite le norme di legge e i regolamenti vigenti (C.M. n.68/22.11.69).

I condotti di fumo dovranno:

a) essere costruiti con materiale incombustibile e a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici: dovranno avere gli angoli

Sede Municipio: Via Roma, 8 - CAP 70017 - Centralino 080.4056.111 - Fax Generale 080.4934.688

105

P.I.: 00926670720 - C.F.: 82002270724

Web: <http://www.comune.putignano.ba.it> - E-Mail : info@comune.putignano.ba.it



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

arrotondati e le pareti lisce ed impermeabili al fumo, o resi impermeabili mediante rivestimento adatto;

- b) essere provvisti di bocchette e sportelli per l'ispezione e la pulitura in corrispondenza ai sottotetti o negli altri punti ove sia necessario;
- c) essere sopraelevati sulla copertura di almeno 1,00 m in casi normali e dell'altezza prevista in casi speciali, in modo di evitare pericoli o danni. È vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti i fienili. Sono pure vietate, di norma, l'installazione di caldaie ad alte pressione (cioè maggiore di Kg 2/mq) in edifici di comune abitazione. Le costruzioni nelle quali sono collocati forni da pane o simili, forni metallurgici, fucine o simili, dovranno essere in ogni parte di materiale resistente al fuoco. Nello scantinato, i locali caldaia per il riscaldamento, deposito combustibile, motori di ascensori ed altri eventuali servizi della casa devono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Il locale caldaia deve essere realizzato con pareti e solaio in cemento armato e vede essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale di deposito del combustibile. I serbatoi dei combustibili liquidi devono essere installati secondo le prescrizioni dell'Articolo 68 del D.M. 31-7-1934 e successive modificazioni.

ARTICOLO 134

Norme per edifici destinati a luoghi di riunione, per uso industriali e commerciale a laboratori e depositi di materiale infiammabile.

Dovranno essere seguite le norme di legge ed i Regolamenti vigenti (D.M. n. 339 30.11.1983)

I locali destinati a contenere più di 40 persone dovranno avere almeno due uscite, opportunamente ubicate, distanziate una dall'altra e munite di porte apribili verso l'esterno; dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i locali di laboratorio potrà essere imposta tali norme anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due porte dovranno essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione dovranno essere munite di serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a deposito ed a lavorazione di materiale infiammabile o che presentano pericolo di scoppio, devono essere costruiti con materiale incombustibili. Dovranno inoltre avere aperture



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

comunicanti direttamente con spazi liberi ed uniformarsi alle prescrizioni di legge e ai Regolamenti vigenti.

Gli ambienti destinati ad autorimesse dovranno essere realizzati secondo le norme di cui al D.M. del 01.02.1986 ed inoltre: dovranno avere le pareti perimetrali e le coperture costruite con materiali incombustibili; il solaio dovrà essere di cemento armato e laterizio, con intonaco retinato dello spessore di cm 3, mentre le aperture non dovranno avere complessivamente superficie inferiore a 1/20 della superficie totale delle pareti del locale, compresi pavimento e soffitto.

Le sale di proiezione cinematografica, teatri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici di uso pubblico, dovranno possedere i requisiti prescritti dalle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 135

Costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiali di facile combustibile, saranno soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

ARTICOLO 136

Visto del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco

Oltre alla osservazione delle norme di cui ai precedenti articoli, tutte le costruzioni sono soggette, ai fini della prevenzione incendi, alle disposizioni emanate o da emanarsi dallo Stato, secondo l'articolo 28 della L. 27.12.1941, n. 1570 ed a quello del Prefetto.

TITOLO VI - IGIENE DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 137

Requisiti delle acque destinate al consumo umano

L'approvvigionamento e l'uso di acque destinate al consumo umano debbono avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel T.U. 27.07.1934, n. 1265, nell'articolo 2 della legge 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche, nel D.P.R. 03.07.1982, n. 515 e nel D.M. 26.03.1991 (G.U.S.G. n. 84 del 10.04.1991), nella legge regionali 19.12.1983, n. 24 e secondo le caratteristiche tecniche stabilite con D.P.R. 24.05.1988, n. 236, nonché con riferimento ad altra



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

normativa statale, regionale ed ai regolamenti sia comunali che degli Enti preposti all'erogazione dell'acqua potabile nella Regione Puglia (E.A.A.P.).

ARTICOLO 138

Schedario delle fonti di approvvigionamento

Presso il Servizio di Igiene Pubblica è costituito un apposito schedario contenente tutti i dati relativi al censimento e al relativo aggiornamento delle fonti di approvvigionamento pubbliche e private esistenti nel territorio dell'USL sulla base dei dati forniti dall'E.A.A.P. a norma dell'Articolo 2 del D.M. 26.03.1991.

Lo schedario di cui al precedente comma deve contenere:

- a) la documentazione in merito al processo autorizzativo e/o di concessione allo sfruttamento della risorsa idrica della Regione;
- b) l'identificazione tramite un numero di codice in accordo tra Servizio di igiene Pubblica dell'USL, P.M.P. e l'Ente gestore dell'acquedotto;
- c) la stratigrafia e la planimetria in scala 1:200 con l'ubicazione della fonte e la delimitazione della fascia di rispetto;
- d) mappatura degli impianti di acquedotto così come prescritto dall'articolo 2 del D.M. 26.03.1991;
- e) una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia della realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla portata, alla sua manutenzione ed al numero di utenti serviti;
- f) una relazione ambientale che individui le possibili fonti di inquinamento nelle più immediate vicinanze;
- g) i risultati degli accorgimenti di laboratorio.

ARTICOLO 139

Protezione delle sorgenti e delle opere di presa

Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di rispetto e zone di protezione.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Si applicano, in materia, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del DPR 24.05.1988, n. 236, nonché quanto previsto negli Allegati I, II, III, IV, V, e VI del D.M. 26.03.1991.

ARTICOLO 140

Dotazione idrica

La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell'abitabilità o dell'agibilità degli edifici destinati all'abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone.

Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è imposto l'obbligo dell'allacciamento allo stesso. Ove non sia possibile, a breve termine, l'approvvigionamento dal pubblico servizio, il Sindaco, su parere del Servizio di Igiene Pubblica, ordina tutte quelle misure atte ad evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitario legati all'erogazione di acqua non potabile.

In tutti i casi nei quali la dotazione idrica è assicurata mediante fonte autonoma di approvvigionamento è fatto obbligo al titolare, prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine sotterranea (sorgenti, pozzi trivellati o a scavo, cisterne, serbatoi), di praticare una serie di analisi complete così come indicato, per il controllo di qualità, dal D.M. 26.03.1991, Allegato III.

Qualora, invece, a scopo potabile, si utilizza acqua dolce di origine superficiale, valgono, per il titolare, ai fini del controllo di qualità, le disposizioni di cui al DPR 515/83 nonché quelle di cui al D.M. 26.03.1991, Allegato III, lettera a, punto 2 del sottoparagrafo A.

ARTICOLO 141

Escavazione di pozzi

Nelle zone non servite da acquedotti, e solamente in esse, è consentita la costruzione e l'uso di pozzi a scopo potabile e domestico, previa autorizzazione del Genio Civile, autorizzazione all'uso rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica.

Le caratteristiche dei pozzi ad uso potabile devono essere quelle indicate nell'Allegato II al D.M. 26-3-1991. L'utilizzo a scopo potabile dell'acqua dei pozzi è soggetto al risultato favorevole delle analisi chimiche e microbiologiche da richiedersi, a cura e a spese del proprietario, sia prima



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

dell'inizio dell'uso dell'acqua, sia successivamente al rilascio dell'autorizzazione prevista, secondo quanto indicato ai comma 4 e 5 del precedente articolo 140.

ARTICOLO 142

Serbatoi

La costruzione e la installazione di serbatoio di accumulo dell'acqua potabile negli edifici deve essere attuata in modo da evitare qualunque contatto tra l'acqua contenuta e l'esterno, a protezione di eventuali inquinamenti, secondo le indicazioni tecniche impartite dal Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 26.03.1991 e norme successive.

Sono, comunque, vietati tali stoccaggi dell'acqua quando la stessa proviene dall'acquedotto pubblico, ad esclusione dei casi nei quali è previsto l'uso di autoclavi.

I serbatoi devono essere opportunamente sottoposti a manutenzione e disinfezione periodiche. Di norma le cisterne di accumulo private non possono essere interrate, fatto salvo i casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile; in tal caso dette cisterne devono essere approvate dal Sindaco, su parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL territorialmente competente.

ARTICOLO 143

Rete idrica

La rete idrica esterna deve essere costruita nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dalla legislazione in materia sull'istituzione dell'E.A.A.P., nonché di quelle indicate dal D.M. 26.03.1991.

Le reti di distribuzione interna devono essere costruite con materiali idonei, in modo da evitare inquinamento dell'acqua potabile, nonché fuoriuscita dell'acqua stessa con infiltrazione nelle costruzioni. La rete idrica interna deve essere anche dotata di valvole di non ritorno nel punto di allacciamento alla rete pubblica.

Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possono miscelare l'acqua della rete pubblica con acque di qualsiasi altra provenienza.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 144

Rete idrica e fognante

La rete idrica degli acquedotti pubblici, nonché le derivazioni interne negli edifici e nelle aree private devono essere poste in rapporto alle canalizzazioni fognarie a distanza di sicurezza non inferiore a m 1, sovrastanti nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del Regolamento regionale n. 3 del 03.11.1989.

I parametri di cui la comma 1 non si applicano alle canalizzazioni dei singoli appartamenti e alle singole abitazioni dove, comunque, vanno rispettati i criteri di sicurezza.

ARTICOLO 145

Giudizio di qualità e di idoneità d'uso

Il giudizio di qualità e di idoneità d'uso è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica, sulla base delle risultanze analitiche del P.M.P. che ha eseguito i controlli analitici.

Il giudizio di potabilità è fondato sull'insieme dei dati forniti dagli esami dei caratteri organolettici e dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici in rispondenza ai limiti di cui al DPR del 24-5-1988, n.236 e del successivo D.M. 26-3-1991, nonché dai dati forniti dall'esame ispettivo alla sorgente o al pozzo riguardante profondità, stratigrafia e natura del terreno, struttura e caratteristiche dell'impianto, potenziali fonti di inquinamento, ecc. Il giudizio di potabilità deve essere trasmesso a cura del Servizio di Igiene Pubblica al Sindaco del Comune interessato.

ARTICOLO 146

Inquinamento delle acque di uso potabile

In caso di accertato e/o sospetto inquinamento delle acque destinate ad uso potabile, il Sindaco, su indicazioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL e/o del P.M.P. adotta i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica, anche quelli, ove indispensabili, contingibili ed urgenti, a norma dell'articolo 38 della legge 08.06.1990, n. 142, così come previsto all'articolo 5 del D.M. 26.03.1991.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 147

Richiami normativi

Lo smaltimento delle acque di qualunque origine e dei fanghi rivenienti da processi depurativi di liquami deve avvenire da processi depurativi di liquami deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nelle leggi statali e regionali al fine di tutelare tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, in particolare con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 10.05.1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge regionale 19.12.1983, n. 24 ed ai Regolamenti regionali n. 1 del 20.02.1988 e nn. 1, 2, 3, 4, 5 del 03.11.1989, nonché delle delibere del Comitato Interministeriale per la tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e del 30.12.1980 e norme successive.

ARTICOLO 148

Acque meteoriche

Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico debbono essere provviste di idonee opere per il facile scolo delle acque meteoriche.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di zona fabbrica debbono essere idoneamente allontanate a cura dei proprietari, in modo da evitare inconvenienti ai confinanti e lacunaggi lungo le pubbliche strade.

E' vietato evacuare acque reflue di qualsiasi tipo mediante i pluviali ed i condotti destinati alle acque piovane.

E' parimenti vietato usare i pluviali come canne di esalazione dei fumi, gas e vapori.

E' vietato immettere le acque meteoriche nella fognatura pubblica ove questa non sia stata opportunamente costruita come tipo e funzione mista. Le stesse devono essere convogliate in canalizzazione separata.

I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione futura, debbono conservarli costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacee qualora siano fonte di inconveniente igienico.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 149

Deflusso delle acque

E' vietato far defluire sul suolo acque provenienti dalle case di abitazione, spazi e locali di laboratori, stabilimenti, esercizi commerciali e simili, fatti salvi i casi espressamente regolamentati. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali. E' vietata l'esecuzione di lavori nel sottosuolo, che ostacolino in qualunque modo il normale deflusso delle acque sotterranee.

E' vietato sbarrare od altrimenti intercettare corsi di acque superficiali anche a scopo industriali, senza le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge anche in materia di progettazioni civile. Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scopo permanente delle acque. Il caso di inadempienza o di ritardo il Sindaco provvede l'ufficio, a spese dell'inadempiente.

I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriali o sportivi, oltre a quanto disposto negli articoli che seguono per i casi specificatamente previsti, debbono avere le pareti ed il fondo costruiti in modo che sia impedito l'impaludamento dei terreni circostanti, adottando opportuni accorgimenti, in applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza. Da parte dei proprietari deve essere posta in atto ogni precauzione atta a prevenire incidenti e devono essere usati idonei mezzi di disinfestazione al fine di evitare la proliferazione di insetti.

Le acque stagnanti nel territorio del Comune debbono essere prosciugate a cura della proprietà dei terreni interessati.

ARTICOLO 150

Smaltimento dei liquami di fogna da insediamenti civili

Lo smaltimento dei liquami di fogna rivenienti da insediamenti civili deve avvenire mediante sistema di raccolta, trattamento delle acque con affluente avente le caratteristiche della tabella A allegato alla legge 10.05.1976, n. 319, nel rispetto della medesima legge e di quanto previsto nelle



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e del 30.12.1980.

E' fatto obbligo ai Comuni di dotare di pubbliche fognature i centri urbani del proprio ambito territoriale.

Le pubbliche fognature devono essere realizzate e disciplinate, oltre che nel rispetto della normativa richiamata al precedente comma 1, anche con riferimento alle disposizioni contenute nei Regolamenti regionali nn. 3 e 5 del 03-11-1989.

Gli insediamenti civili, anche a destinazione turistica, situati lontano dai centri urbani, di consistenza superiore ai 50 vani o ai 5.000 mc, devono essere dotati di impianti di raccolta, trattamento e smaltimento dei liquami analoghi ai sistemi previsti per le pubbliche fognature.

Nei centri urbani e negli insediamenti civili indicati al precedente comma, dotati di impianto fognario, è fatto obbligo di allaccio allo stesso di tutti gli scarichi civili.

Lo smaltimento dei fanghi rivenienti dagli impianti di trattamento dei liquidi deve avvenire, oltre che nel rispetto della richiamata normativa, anche in conformità al Regolamento regionale n. 2 del 03.11.1989.

Nei centri urbani sprovvisti di fognatura pubblica e nel caso di insediamenti civili posti a distanza dai centri abitati, di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc, devono essere rispettate le norme dei Regolamenti regionali n. 1 del 20.02.1988 e n. 4 del 03.11.1989.

Gli scarichi di insediamenti civili in pubbliche fognature sono soggetti alle prescrizioni regolamentari emanate dall'Ente gestore della pubblica fognatura e dell'impianto di depurazione terminale.

ARTICOLO 151

Autorizzazione allo smaltimento dei liquami

Conformemente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 10.05.1976, n. 319 tutti gli scarichi devono esser autorizzati.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità competente (Amministrazione comunale o Amministrazioni provinciale) in relazione al sistema prescelto di recapito finale dell'effluente nel rispetto della normativa statale vigente, nonché delle norme regionali e delle deleghe all'uopo conferite dall'Amministrazione regionale.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata, a richiesta del gestore dell'impianto, con l'osservanza delle modalità previste dalla vigente normativa.

Fatte salve successive variazioni, le autorizzazioni agli scarichi delle fognature, comprese quelle di insediamenti civili di cui al quarto comma del precedente articolo 150, devono essere rilasciate con l'osservanza delle modalità prescritte dagli articolo 14 e 14/bis del Regolamento regionale n. 5 del 03.11.1989.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, da parte della competente autorità è subordinato all'acquisizione del vincolante ed obbligatorio parere favorevole degli organi preposti alle attività di controllo in materia di tutela ambientale così come previsto dalla legge n.319 del 10.5.1976 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E FINALI

TITOLO UNICO

ARTICOLO 152

Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento sarà applicato in tutto il territorio Comunale: esso entrerà in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quella della pubblicazione all'Albo Pretorio, del Decreto di approvazione.

Da tale data resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente Regolamento, che fosse prescritta da altri Regolamenti.

Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni di immobili esistenti, autorizzate alla predetta data, sono soggette alla disciplina sancita dal nuovo Regolamento e devono ad esso adeguarsi; il Titolare della concessione di costruzione prima di poter iniziare i predetti lavori, dovrà sottoporre il progetto all'ulteriore esame dell'Autorità Comunale, che curerà l'adeguamento di esso alle nuove disposizioni, rilasciando una nuova concessione edilizia.

Qualora invece si tratti di lavori in corso di opera alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, essi continueranno a sottostare alle disposizioni vigenti al momento



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

dell'autorizzazione salva in ogni caso la facoltà dell'Autorità Comunale di ordinare l'esecuzione di quei provvedimenti che fossero ritenuti necessari per motivi di interesse pubblico.

ARTICOLO 153

Obbligo di osservanza delle norme dei Regolamenti Comunali e osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti.

Per quanto è previsto nel presente Regolamento, in tutte le costruzioni e riforme di edifici si dovranno osservare le disposizioni del Regolamento per i servizi di fognatura, del regolamento per il servizio di acqua potabile e degli altri Regolamenti Municipali. Si farà inoltre richiamo alla legge Urbanistica vigente, ai successivi Decreti, nonché alle altre disposizioni emanate in materia, sia dallo Stato, sia dall'Ente Regionale, sia dal Comune.

ARTICOLO 154

Adeguamento degli edifici esistenti non regolamentari

Gli edifici esistenti, non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento dovranno, in caso di ricostruzione o di sostanziali riforme, adeguarsi alle norme del presente Regolamento.

ARTICOLO 155

Modifiche al presente Regolamento

L'Autorità Comunale ha la facoltà di modificare in tutte o in parte il presente Regolamento; le modifiche dovranno essere apportate seguendo lo stesso procedimento formale adottato per l'approvazione del Regolamento stesso.

ARTICOLO 156

Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti (articolo 16 legge n. 765 ecc.), e previa delibera del Consiglio Edilizia, può concedere concessioni di costruzioni in deroga a norme del presente Regolamento e del vigente strumento urbanistico.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

ARTICOLO 157

Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non configurino reato a norma della legge penale generale e della legge Urbanistica o delle altre norme penali in vigore, sono passibili delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

INDICE

PARTE PRIMA

TITOLO 1° - GENERALITÀ

Articolo 1 – Natura e oggetto del Regolamento edilizio	Pagina	1
Articolo 2 – Ambiti d'intervento	Pagina	1
Articolo 3 – Opere soggette a concessione o ad autorizzazione	Pagina	2

TITOLO 2° - GENERALITÀ

Articolo 4 – Richiesta di concessione	Pagina	4
Articolo 5 – Allegati alla richiesta di concessione di Piani Attuativi	Pagina	5
Articolo 6 – Adempimento ed oneri dei piani Attuativi	Pagina	6
Articolo 7 – Allegati alla richiesta di concessione per opere edilizie singole	Pagina	8

TITOLO 3° - ESAME DEI PROGETTI E COMUNICAZIONE DELL'ESITO

Articolo 8 – Composizione ed attribuzioni della Commissione Edilizia	Pagina	14
Articolo 9 – Norme funzionali della Commissione Edilizia	Pagina	16
Articolo 10 – Rilascio della Concessione	Pagina	17
Articolo 11 – Effetti delle Concessioni	Pagina	19
Articolo 12 – Validità della Concessione	Pagina	19
Articolo 13 – Voltura della Concessione	Pagina	20



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

TITOLO 6° – OCCUPAZIONE DELL'EDIFICIO

Articolo 29 – Certificato d'abitabilità e l'uso degli edifici	Pagina	31
Articolo 30 – Obbligo di manutenzione degli edifici	Pagina	33
Articolo 31 – Ispezioni	Pagina	33

PARTE SECONDA

TITOLO 2° – LOTTIZZAZIONE

Articolo 32 – Requisiti dei piani di lottizzazione	Pagina	34
Articolo 33 – Piano Particolareggiato di Inquadrimento – PPI -	Pagina	34

TITOLO 3° – PARAMETRI DIMENSIONALI E MODALITÀ DI MISURA

Articolo 34 – Superficie territoriale (St) e densità territoriale (Dt)	Pagina	35
Articolo 35 – Superficie fondiaria (Sf) e indice di fabbricabilità fondiaria (If)	Pagina	35
Articolo 36 – Volume degli edifici(V)	Pagina	35
Articolo 37 – Rapporto tra superficie coperta e superficie fondiaria	Pagina	36
Articolo 38 – Altezza dei fabbricati	Pagina	36
Articolo 39 – Distanza dai confini (Dc), distanza tra fabbricati (Df), distanza		



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

dalla strada (Ds)	Pagina	38
Articolo 40 – Cortili e chiostrine	Pagina	39

PARTE TERZA – NORME MORFOLOGICHE

TITOLO 1° – MORFOLOGIA DELLE EDIFICAZIONI

Articolo 41 – Decoro degli edifici e la loro manutenzione	Pagina	41
Articolo 42 – Aspetto esterno dei fabbricati	Pagina	41
Articolo 43 – Iscrizioni, insegne, mostre, vetrine	Pagina	41
Articolo 44 – Recinzioni	Pagina	42
Articolo 45 – Chioschi, distributori, cartelloni e oggetti pubblicitari	Pagina	42
Articolo 46 – Servitù pubbliche	Pagina	43
Articolo 47 – Marciapiedi, passi carrabili, porticati	Pagina	43
Articolo 48 – Aperture su spazi pubblici	Pagina	44
Articolo 49 – Elementi in aggetto su spazi pubblici	Pagina	44
Articolo 50 - Elementi in aggetto su spazi privati	Pagina	44
Articolo 51 – Pavimento dei cortili	Pagina	45
Articolo 52 - Igiene dei passaggi e spazi privati	Pagina	45
Articolo 53 - Verande e balconi	Pagina	45
Articolo 54 - Misure contro la penetrazione dei ratti	Pagina	46
Articolo 55 - Ringhiere e parapetti	Pagina	46
Articolo 56 – Coperture	Pagina	46



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Articolo 57 – Barriere architettoniche Pagina 47

TITOLO 2° – NORME IGIENICO COSTRUTTIVE

Articolo 58 – Norme contro l'inquinamento Pagina 47

Articolo 59 – Superficie ed altezza dei locali Pagina 48

Articolo 60 – Caratteristiche dei locali di abitazione privata Pagina 49

Articolo 61 – Norme igieniche ed impianti Pagina 51

Articolo 62 – Soppalchi Pagina 54

Articolo 63 – Locali seminterrati, sotterranei, cantine, vespai Pagina 55

Articolo 64 – Gabinetti, bagni, docce, locali accessori Pagina 56

Articolo 65 – Smaltimento dei fumi e dei vapori Pagina 57

Articolo 66 – Cappe e camini Pagina 58

Articolo 67 – Gronde, canali di gronda e pluviali Pagina 58

Articolo 68 – Fognature, fosse di depurazione, pozzi neri Pagina 59

Articolo 69 - Costruzioni accessorie ed autorimesse private in aderenza ai
confini Pagina 61

Articolo 70 - Luoghi di raccolta dei rifiuti solidi e canne di caduta Pagina 61

Articolo 71 - Scale – ascensori – montacarichi Pagina 61

Articolo 72 – Isolamento termico e acustico Pagina 63

Articolo 73 – Protezione dall'umidità Pagina 64

Articolo 74 - Requisiti relativi alla sicurezza Pagina 65



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

TITOLO 3° – NORME SPECIFICHE PER EDIFICI INDUSTRIALI

Articolo 75 - Norme edilizie	Pagina	65
Articolo 76 - Procedure autorizzative: pareri preventivi	Pagina	67
Articolo 77 - Procedure autorizzative	Pagina	68
Articolo 78 - Illuminazione	Pagina	69
Articolo 79 - Microclima	Pagina	69
Articolo 80 - Locali sotterranei o seminterrati	Pagina	70
Articolo 81 - Servizi igienici	Pagina	70
Articolo 82 - Soppalchi	Pagina	71
Articolo 83 - Barriere architettoniche	Pagina	71
Articolo 84 - Difesa dagli inquinanti	Pagina	71
Articolo 85 - Scarichi industriali	Pagina	72
Articolo 86 - Forni, camini	Pagina	72
Articolo 87 - Autorimesse	Pagina	72
Articolo 88 - Locali accessori delle autorimesse	Pagina	73
Articolo 89 - Lavanderie	Pagina	73
Articolo 90 - Industrie insalubri	Pagina	76
Articolo 91 - Presidi ospedalieri	Pagina	76
Articolo 92 - Case di cura private	Pagina	77
Articolo 93 - Ambulatori e poliambulatori	Pagina	77
Articolo 94 - Servizi di assistenza per le persone anziane	Pagina	77
Articolo 95 - Strutture sociosanitarie	Pagina	78



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Articolo 96 - Ambulatori veterinari	Pagina	79
Articolo 97 - Farmacie	Pagina	79
Articolo 98 - Depositi di prodotti farmaceutici	Pagina	80
Articolo 99 - Esercizi di vendita di presidi medico-chirurgici	Pagina	80
Articolo 100 - Strutture di terapia fisica e di riabilitazione	Pagina	80
Articolo 101 - Stabilimenti termali	Pagina	81
Articolo 102 - Alberghi e pensioni	Pagina	81
Articolo 103 - Affittacamere	Pagina	82
Articolo 104 - Abitazioni collettive	Pagina	83
Articolo 105 - Dormitori pubblici	Pagina	84
Articolo 106 - Villaggi turistici	Pagina	84
Articolo 107 - Campeggi	Pagina	86
Articolo 108 - Soggiorni di vacanza per minori	Pagina	87
Articolo 109 - Locali di pubblico spettacolo	Pagina	87
Articolo 110 - Impianti sportivi all'aperto e chiusi	Pagina	90
Articolo 111 - Circoli ricreativi e culturali	Pagina	90
Articolo 112 - Arene estive	Pagina	91
Articolo 113 - Palestre e istituti di ginnastica	Pagina	92
Articolo 114 - Parchi giochi	Pagina	93
Articolo 115 – Piscine	Pagina	93
Articolo 116 – Asili nido	Pagina	94
Articolo 117 – Nurseries	Pagina	94
Articolo 118 – Scuole pubbliche	Pagina	94



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

Articolo 119 – Istituti privati di istruzione	Pagina	95
Articolo 120 – Biblioteche e musei	Pagina	96
Articolo 121 – Istituti di pena	Pagina	96
Articolo 122 – Barbieri e parrucchieri	Pagina	97
Articolo 123 – Estetisti	Pagina	97

TITOLO 4° – NORME SPECIFICHE PER EDIFICI RURALI

Articolo 124 – Norme edilizie	Pagina	98
Articolo 125 – Locali di abitazione e locali di deposito	Pagina	100
Articolo 126 – Animali nel centro abitato	Pagina	100
Articolo 127 – Abbeveratoi e vasche di lavaggio	Pagina	101
Articolo 128 – Locali per i servizi igienici e pozzi neri	Pagina	101
Articolo 129 – Locali per il ricovero degli animali, per la mungitura e concimaie	Pagina	102

TITOLO 5° – NORME PER LA PREVENZIONE INCENDI

Articolo 130 – Prescrizioni generali	Pagina	104
Articolo 131 – Norme relative alle singole parti degli edifici	Pagina	104
Articolo 132 – Conduttore elettriche e per gas	Pagina	105
Articolo 133 – Condotti di fumo - caldaie a vapore - locali per forni	Pagina	105
Articolo 134 – Norme per edifici destinati a luoghi di riunione, per uso		



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

industriali e commerciale a laboratori e depositi di materiale infiammabile	Pagina	106
Articolo 135 – Costruzioni in legno	Pagina	107
Articolo 136 – Visto del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco	Pagina	107

TITOLO 6° – IGIENE DELL'AMBIENTE

Articolo 137 – Requisiti delle acque destinate al consumo umano	Pagina	107
Articolo 138 – Schedario delle fonti di approvvigionamento	Pagina	108
Articolo 139 – Protezione delle sorgenti e delle opere di presa	Pagina	108
Articolo 140 – Dotazione idrica	Pagina	109
Articolo 141 – Escavazione di pozzi	Pagina	109
Articolo 142 – Serbatoi	Pagina	110
Articolo 143 – Rete idrica	Pagina	110
Articolo 144 – Rete idrica e fognante	Pagina	111
Articolo 145 – Giudizio di qualità e di idoneità d'uso	Pagina	111
Articolo 146 – Inquinamento delle acque di uso potabile	Pagina	111
Articolo 147 – Richiami normativi	Pagina	112
Articolo 148 – Acque meteoriche	Pagina	112
Articolo 149 – Deflusso delle acque	Pagina	113
Articolo 150 – Smaltimento dei liquami di fogna da insediamenti civili	Pagina	113
Articolo 151 – Autorizzazione allo smaltimento dei liquami	Pagina	114



COMUNE DI PUTIGNANO

- Provincia di Bari -

www.comune.putignano.ba.it

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE TRANSITORIE E FINALI

TITOLO UNICO

Articolo 152 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio	Pagina	115
Articolo 153 – Obbligo di osservanza delle norme dei Regolamenti Comunali e osservanza generale delle Leggi e dei Regolamenti	Pagina	116
Articolo 154 – Adeguamento degli edifici esistenti non regolamentari	Pagina	116
Articolo 155 – Modifiche al presente Regolamento	Pagina	116
Articolo 156 – Deroghe	Pagina	116
Articolo 157 – Sanzioni	Pagina	117